



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 890

Disposizioni in materia di caregiver familiare

18/12/2022 - 01:34

Indice

1. DDL S. 890 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 890	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	15
1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	16
1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/11/2018	17
1.3.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (ant.) del 15/11/2018	22
1.3.2.1.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 66 (pom.) del 15/01/2019	23
1.3.2.1.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/01/2019	31
1.3.2.1.5. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 89 (pom.) del 05/03/2019	34
1.3.2.1.6. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 06/03/2019	37
1.3.2.1.7. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 12/03/2019	38
1.3.2.1.8. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (pom.) del 19/03/2019	39
1.3.2.1.9. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019	40
1.3.2.1.10. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 09/04/2019	43
1.3.2.1.11. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (ant.) dell'11/04/2019	44
1.3.2.1.12. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 104 (pom.) del 16/04/2019	45
1.3.2.1.13. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 107 (ant.) del 30/04/2019	50
1.3.2.1.14. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (pom.) del 07/05/2019	66

1.3.2.1.15. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (pom.) dell'11/06/2019	67
1.3.2.1.16. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 115 (pom.) del 18/06/2019	68
1.3.2.1.17. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 8 (ant.) del 01/08/2019	73
1.3.2.1.18. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 153 (pom.) del 15/01/2020	74
1.3.2.1.19. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/02/2020	77
1.3.2.1.20. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 164 (ant.) del 26/02/2020	82
1.3.2.1.21. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 169 (pom.) del 04/03/2020	85
1.3.2.1.22. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 170 (ant.) dell'11/03/2020	88
1.3.2.1.23. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 189 (pom.) del 23/06/2020	90
1.3.2.1.24. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 191 (pom.) del 30/06/2020	93
1.3.2.1.25. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 192 (ant.) del 01/07/2020	98
1.3.2.1.26. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 194 (pom.) del 07/07/2020	104
1.3.2.1.27. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 199 (pom.) del 28/07/2020	106
1.4. Trattazione in consultiva	149
1.4.1. Sedute	150
1.4.2. Resoconti sommari	151
1.4.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	152
1.4.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/11/2018	153

1. DDL S. 890 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 890
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di caregiver familiare

Iter

28 luglio 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.890

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Roberta Toffanin](#) (FI-BP)

Cofirmatari

[Emilio Floris](#) (FI-BP), [Maria Alessandra Gallone](#) (FI-BP), [Maria Rizzotti](#) (FI-BP), [Lucio Malan](#) (FI-BP), [Gilberto Pichetto Fratin](#) (FI-BP), [Dario Damiani](#) (FI-BP), [Andrea Causin](#) (FI-BP), [Antonio Barboni](#) (FI-BP), [Paola Binetti](#) (FI-BP), [Adriano Paroli](#) (FI-BP), [Laura Stabile](#) (FI-BP), [Luigi Vitali](#) (FI-BP), [Vincenzo Carbone](#) (FI-BP), [Stefania Gabriella Anastasia Craxi](#) (FI-BP), [Massimo Ferro](#) (FI-BP), [Enrico Aimi](#) (FI-BP), [Franco Dal Mas](#) (FI-BP), [Fiammetta Modena](#) (FI-BP), [Elena Testor](#) (FI-BP), [Barbara Masini](#) (FI-BP), [Donatella Conzatti](#) (FI-BP), [Anna Carmela Minuto](#) (FI-BP), [Andrea Cangini](#) (FI-BP), [Urania Giulia Rosina Papatheu](#) (FI-BP), [Maria Virginia Tiraboschi](#) (FI-BP), [Massimo Mallegni](#) (FI-BP), [Giuseppe Moles](#) (FI-BP), [Adriano Galliani](#) (FI-BP), [Massimo Vittorio Berutti](#) (FI-BP), [Marco Perosino](#) (FI-BP), [Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori](#) (FI-BP), [Gaetano Quagliariello](#) (FI-BP), [Giacomo Caliendo](#) (FI-BP), [Nazario Pagano](#) (FI-BP), [Gabriella Giammanco](#) (FI-BP), [Maurizio Gasparri](#) (FI-BP)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **24 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 51 del 24 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' FAMILIARI

Articoli

ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (Artt.1-3), MALATTIE DEGENERATIVE (Art.2), TUMORI (Art.2), PERSONE CON DISABILITA' (Art.2), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3), CONTRIBUTI FIGURATIVI (Art.4), PERMESSI RETRIBUITI (Art.5), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Barbara Guidolin](#) (M5S) (dato conto della nomina il 7 novembre 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla **11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)** in **sede redigente** il 26 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 53 del 5 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Industria), 12^a (Sanita'), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 890

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 890

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOFFANIN**, **FLORIS**, **GALLONE**, **RIZZOTTI**, **MALAN**, **PICHETTO FRATIN**, **DAMIANI**, **CAUSIN**, **BARBONI**, **BINETTI**, **PAROLI**, **STABILE**, **VITALI**, **CARBONE**, **CRAXI**, **FERRO**, **AIMI**, **DAL MAS**, **MODENA**, **TESTOR**, **MASINI**, **CONZATTI**, **MINUTO**, **CANGINI**, **PAPATHEU**, **TIRABOSCHI**, **MALLEGNI**, **MOLES**, **GALLIANI**, **BERUTTI**, **PEROSINO**, **MANGIALAVORI**, **QUAGLIARIELLO**, **CALIENDO**, **PAGANO**, **GIAMMANCO** e **GASPARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2018

Disposizioni in materia di *caregiver* familiare

Onorevoli Senatori. - L'attività svolta dai *caregiver* (familiare assistente) rappresenta ormai un fattore imprescindibile per il funzionamento dei sistemi sociosanitari. Sostenere e valorizzare la figura del «prestatore di cura» costituisce un vero e proprio investimento per la sostenibilità dei sistemi sanitari europei, la cui tenuta complessiva è minacciata da cambiamenti demografici, dalla trasformazione dei sistemi produttivi, dal mutamento delle strutture sociali - prima tra tutte la famiglia - e ovviamente dalla prolungata crisi economica.

In Italia, i *caregiver* operano in un quadro socio-assistenziale reso sempre più difficile dai continui tagli, a livello nazionale e locale, dei fondi destinati al sostegno delle famiglie in cui vive una persona non autosufficiente. La parcellizzazione delle risposte socio-assistenziali, ormai rivolte solo ad alcune specifiche categorie, rendono difficile ipotizzare una vera presa in carico per i disabili gravi, i malati cronici, soprattutto se anziani e affetti da patologie disabilitanti. A rendere più difficile la vita delle famiglie concorre anche la carenza, soprattutto in alcune regioni, dell'assistenza domiciliare integrata (ADI), che obbliga a rivolgersi agli ospedali per gestire emergenze che potrebbero essere affrontate anche in un contesto familiare, se debitamente assistite. Ma neppure la migliore forma di assistenza domiciliare potrebbe mai funzionare in assenza di un *caregiver* efficace e disponibile.

Senza il contributo dei *caregiver* non è possibile garantire l'erogazione diretta di tutte le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza richieste nelle diverse ipotesi di disabilità (permanente, temporanea, legata a fattori ambientali, eccetera).

La crescente consapevolezza, a livello sociale e politico, del ruolo determinante del «*welfare* invisibile» ha favorito una serie di interventi normativi multilivello, volti a riconoscere nell'ordinamento la figura del *caregiver* e a prevedere altresì adeguate misure di tutela e di sostegno. Durante l'esame della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), al Senato sono state inserite disposizioni in materia di *caregiver* familiare, a seguito dell'approvazione di un emendamento sottoscritto da oltre 150 senatori. In particolare, gli attuali commi 254 e 255 dell'articolo 1 della citata legge prevedono l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e la definizione di *caregiver* familiare come «la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o

disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18».

I criteri e le modalità di utilizzo del Fondo sono stati demandati ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, non ancora adottato. La definizione di «*caregiver*» contenuta nella suddetta legge n. 205 del 2017 deve essere ridefinita in quanto non corrisponde alla terminologia in uso negli atti dell'Unione europea e non è adatta alle fattispecie dei particolari bisogni dei malati di cancro, per le ragioni che seguono.

Il 26 aprile 2017, la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'equilibrio tra attività professionali e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Su tale proposta, il 21 giugno 2018 il Consiglio ha già approvato la sua posizione negoziale (orientamento generale), potendosi così avviare i negoziati con il Parlamento europeo.

La Commissione ha ribadito che esiste la necessità di rafforzare i congedi parentali e tutte le tutele alle persone che si prendono cura di altre persone, soprattutto nel contesto familiare. La normativa europea si basa sul recentissimo «Pilastro europeo dei diritti sociali», proclamato da Parlamento, Consiglio e Commissione che all'articolo 9 recita: «I genitori e le persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a un congedo appropriato, modalità di lavoro flessibili e accesso ai servizi di assistenza. Gli uomini e le donne hanno pari accesso ai congedi speciali al fine di adempiere le loro responsabilità di assistenza e sono incoraggiati a usufruirne in modo equilibrato». Vale la pena ricordare che, sebbene la disposizione citata si riferisce soprattutto ai lavoratori dipendenti, secondo l'articolo 12 dello stesso «Pilastro» anche i lavoratori autonomi hanno diritto ad un'adeguata protezione sociale.

Anche in Italia, quindi, è diventato urgente riconoscere il valore sociale ed economico, per la famiglia e per l'intera collettività, del *caregiver* familiare. I *caregiver* familiari vivono una condizione di abnegazione quasi totale, che limita alcuni dei loro diritti umani fondamentali, come ad esempio quelli alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale.

Una particolare considerazione merita il malato oncologico. Come chiaramente evidenziato dal X Rapporto dell'Osservatorio sulla condizione assistenziale del malato oncologico della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia - FAVO, i numeri del cancro e il suo elevato impatto socioeconomico, anche in termini di costi da sostenere, giustificano una specifica valorizzazione, nel contesto della futura regolazione del «*welfare* informale», delle prestazioni assicurate ai malati oncologici dai loro familiari. Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 373.000 casi di tumore 184.500 dei quali vengono diagnosticati a persone che hanno settanta anni ed oltre di età (oltre la metà del totale delle diagnosi). Il 60 per cento dei 3 milioni di malati o lungoviventi oncologici ha più di sessanta anni. Secondo le ultime proiezioni dell'*American Society of Clinical Oncology* (2017), nella nostra parte del pianeta nel 2040 il 70 per cento dei pazienti oncologici sarà ultrasessantacinquenne. Accanto a questa moltitudine di malati stanno centinaia di migliaia di persone in età lavorativa che, prestando assistenza ai familiari malati, subiscono un sacrificio delle proprie possibilità di benessere e un danno in termini di inserimento socioeconomico e di tutela previdenziale ed assicurativa.

Il IV Rapporto dell'Osservatorio sulla condizione assistenziale del malato oncologico (FAVO), rendendo noti i dati sui costi del cancro rilevati ed elaborati in collaborazione con il Censis, aveva già lanciato un documentato allarme, finora inascoltato: il costo sociale totale annuale delle situazioni di cura informale a cui si stavano dedicando 760.000 *caregiver* era stimato pari a 36,4 miliardi di euro, di cui 29,6 a carico dei prestatori di assistenza conviventi che sono il 69 per cento del totale, a fronte di sussidi restituiti dallo Stato, complessivamente, per solo 1,1 miliardi. In pratica, il sistema di *welfare* redistribuisce appena il 3 per cento del costo sociale dell'assistenza informale. Le sole attività di assistenza e sorveglianza svolte da ciascuno dei 530.000 *caregiver* conviventi comportavano nel 2012 un valore di 19.400 euro di risparmio diretto per il Servizio sanitario nazionale per ciascuno di loro.

Negli anni tale tendenza non può che essersi consolidata, considerati i tassi di incidenza delle malattie oncologiche in combinazione con l'aumento dell'età media delle persone cui viene diagnosticata una malattia neoplastica.

Per questa immensa platea di *caregiver* (centinaia di migliaia di cittadini italiani e decine di milioni di europei) è necessario un sistema di misure compensative che consentano di adattare la propria vita lavorativa e familiare, ben oltre le misure minime di cui alla proposta di direttiva dell'Unione europea. Occorre quindi riconoscere, accanto alle tutele da prevedere per ogni *caregiver* familiare, le specificità del settore oncologico anche in un'ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa.

Le malattie neoplastiche generano un fabbisogno di assistenza affatto peculiare, per il carattere temporaneo ed altalenante delle disabilità causate non solo direttamente dalla malattia, ma anche da terapie fortemente invalidanti (oltre alla chirurgia: chemioterapia, radioterapia, medicina nucleare, salvo altro).

Normalmente l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e le competenti commissioni per l'accertamento dell'invalidità e dell'*handicap* riconoscono queste disabilità, anche gravissime, di carattere transitorio, con accertamenti rivedibili a cadenza annuale o biennale. Il particolare fabbisogno di assistenza che queste disabilità generano, limitato a determinati periodi ma in tale durata totalizzante, rischia però di rimanere insoddisfatto nel contesto di una regolazione rivolta ai *caregiver* genericamente intesi ed è pertanto necessaria una fattispecie normativa specifica dedicata al *caregiver* che fornisce assistenza o sostegno personale ad un familiare affetto da patologie oncologiche.

Le disposizioni introdotte dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», in materia di riconoscimento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche e da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, nonché al lavoratore che assista il coniuge, i figli o i genitori o una persona convivente affetti dalle medesime patologie, evidenziano la priorità del *caregiver* che fornisce assistenza o sostegno personale ad un familiare affetto da patologie oncologiche rispetto agli altri lavoratori e la loro assoluta indispensabilità.

Il presente disegno di legge si compone di otto articoli.

All'articolo 1, comma 1, si definiscono i principi generali del disegno di legge, con particolare riferimento al fatto che la Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione riconosce l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari.

Il comma 2 prevede il riconoscimento, da parte della Repubblica italiana della figura del *caregiver* familiare in coerenza con la normativa dell'Unione europea.

Il comma 3 prevede che le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza di quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

L'articolo 2 ridefinisce la figura del *caregiver* familiare nell'ordinamento giuridico, rispetto a quanto indicato all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, armonizzandola con la normativa europea che definisce come *caregiver* «il soggetto che fornisce assistenza o sostegno personali in caso di malattia grave o dipendenza di un familiare che abbia necessità, temporanea o permanente, di assistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla malattia grave».

L'articolo 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, adottano opportune iniziative per valorizzare e sostenere il ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare.

L'articolo 4 riconosce ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, a decorrere

dal momento del riconoscimento di *handicap* grave dell'assistito.

L'articolo 5 prevede misure di sostegno per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza, mediante il riconoscimento ai *caregiver* di permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

L'articolo 6 prevede agevolazioni fiscali.

In particolare, il comma 1 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove accordi con le rappresentanze delle imprese di assicurazione per la previsione di premi agevolati in caso di infortuni collegati all'attività prestata.

Il comma 2 riconosce sostegni economici per l'attività di cura familiare, in particolare prevedendo la detraibilità del 50 per cento delle relative spese fino all'importo massimo di 10.000 euro annui.

Il comma 3 stabilisce che, ai datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze uno o più *caregiver*, è riconosciuto, durante la loro assenza per assistenza familiare, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

L'articolo 7 dispone circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2021, ai quali si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 8 reca l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività e la tutela al fine di conciliarla con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa.

2. La Repubblica promuove la solidarietà familiare riconoscendo e valorizzando la figura del *caregiver* familiare nell'ordinamento giuridico, in coerenza con la normativa dell'Unione europea.

3. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009 n. 18.

Art. 2.

(Definizione di caregiver familiare)

1. Il comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

«255. Il *caregiver* familiare è il soggetto che fornisce assistenza o sostegno personali in caso di malattia grave o dipendenza di un familiare entro il terzo grado che abbia necessità, temporanea o permanente, di assistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla malattia grave ovvero il soggetto che fornisce assistenza o sostegno personali ad un familiare affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti».

Art. 3.

(Valorizzazione del ruolo di caregiver familiare)

1. Per valorizzare e sostenere il ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, adottano opportune iniziative per:

- a) garantire attività di formazione specifica per i *caregiver*, di persona e a distanza, in modo da fornire strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive il paziente;
- b) istituire a livello territoriale un Registro dei *caregiver* familiari, avente come finalità la raccolta dei dati e delle competenze maturate nell'ambito delle attività di assistenza e cura da parte del *caregiver*;
- c) introdurre un sistema di controllo dei requisiti di accesso del *caregiver* ai benefici di cui all'articolo 6, al fine di evitare abusi, tenendo conto dei dati esistenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in relazione alle disabilità e ai pazienti oncologici ed evitando, nei limiti del possibile, oneri burocratici eccessivamente pesanti per i datori di lavoro di lavoratori e lavoratrici che svolgono attività di *caregiver* familiari;
- d) sostenere la diffusione di reti di volontariato e di solidarietà di vicinato, dove presenti, anche al fine di contrastare rischi di isolamento del *caregiver* familiare;
- e) avviare percorsi di supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;
- f) favorire il coordinamento con i servizi di assistenza domiciliare in modo da sollevare il soggetto che fornisce assistenza o sostegno personale ad un familiare affetto da patologie oncologiche dal carico delle cure primarie;
- g) riconoscere la specificità del soggetto che fornisce assistenza o sostegno personale ad un familiare affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, prevedendo per lo stesso offerte formative specifiche, anche tramite le associazioni di volontariato oncologico, con l'obiettivo di sostenere le famiglie nell'acquisizione di competenze relative all'assistenza dei pazienti affetti dalle patologie di cui alla presente lettera e favorendo la collaborazione con il *caregiver* da parte dei servizi di cure palliative e domiciliari.

Art. 4.

(Tutela previdenziale)

1. Ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura svolto in qualità di *caregiver* familiari e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, a decorrere dal momento del riconoscimento di *handicap* grave dell'assistito.

Art. 5.

(Sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge, ai *caregiver* familiari sono riconosciuti, per il periodo strettamente necessario all'attività di cura e assistenza, i diritti di cui all'articolo 33 dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di permessi retribuiti.

Art. 6.

(Agevolazioni fiscali)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuove accordi con le rappresentanze delle imprese di assicurazione per la previsione di premi agevolati per il *caregiver* familiare in caso di infortuni collegati all'attività prestata.
2. Le spese sostenute dal *caregiver* familiare per l'attività di cura e assistenza svolta, sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento fino all'importo massimo di 10.000 euro annui. Le spese detratte ai sensi del primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera *i-septies*), e 2, terzo periodo, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Ai datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze uno o più lavoratori o lavoratrici che svolgono attività di *caregiver* familiari, è riconosciuto, nel periodo di assenza per assistenza familiare ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 890
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di caregiver familiare

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 45 \(pom.\)](#)

7 novembre 2018

[N. 7 \(ant.\)](#)

15 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 66 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 67 \(ant.\)](#)

16 gennaio 2019

[N. 89 \(pom.\)](#)

5 marzo 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 1 \(pom.\)](#)

6 marzo 2019

Comitato Ristretto

[N. 2 \(pom.\)](#)

12 marzo 2019

Comitato Ristretto

[N. 3 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

Comitato Ristretto

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 97 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 4 \(ant.\)](#)

9 aprile 2019

Comitato Ristretto

[N. 5 \(ant.\)](#)

11 aprile 2019

Comitato Ristretto

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 104 \(pom.\)](#)

16 aprile 2019

[N. 107 \(ant.\)](#)

30 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 6 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

Comitato Ristretto

[N. 7 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

Comitato Ristretto

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 115 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 8 \(ant.\)](#)

1 agosto 2019

Comitato Ristretto

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 153 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2020

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 160 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 164 \(ant.\)](#)

26 febbraio 2020

[N. 169 \(pom.\)](#)

4 marzo 2020

[N. 170 \(ant.\)](#)

11 marzo 2020

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 189 \(pom.\)](#)

23 giugno 2020

[N. 191 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

[N. 192 \(ant.\)](#)

1 luglio 2020

[N. 194 \(pom.\)](#)

7 luglio 2020

[N. 199 \(pom.\)](#)

28 luglio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018
45ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta il relatore De Vecchis ha illustrato il provvedimento. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) rileva che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo, migliorato in taluni aspetti, è stato però peggiorato sotto molti profili. Di fronte al tragico crollo del ponte Morandi sarebbe stata auspicabile l'adozione di un provvedimento dedicato interamente alle urgenze della città di Genova; durante l'esame parlamentare, il testo si è invece arricchito di disposizioni estranee alle tragiche vicende della città, pur se attinenti all'assetto idrogeologico del Paese. Non c'è dunque alcuna corrispondenza tra il titolo del provvedimento ed il suo contenuto e ne risulta un testo dispersivo, che dedica alla città di Genova ben poche risorse. L'impressione è che l'Esecutivo in carica sia più interessato al governo del processo che al restauro dei danni e al superamento delle difficoltà a carico del tessuto produttivo della realtà genovese. Rileva infine che il provvedimento d'urgenza avrebbe dovuto prevedere, tra l'altro, una fase di accompagnamento più consistente nel tempo, al fine di consentire alla città di Genova il ritorno alla normalità, peraltro

auspicabile nei tempi più rapidi.

A giudizio del senatore [LAUS](#) (PD) l'Esecutivo in carica sta sistematicamente adottando provvedimenti che presentano forti discrepanze tra titolo e contenuti. Anche nel caso in esame, il provvedimento d'urgenza appare caratterizzato da una forte disomogeneità. Le sue critiche specifiche si appuntano sull'articolo 7 del decreto-legge, che definisce la Zona logistica semplificata - porto e retroporto di Genova ed il relativo sistema di navettamento. Osserva che, e a maggior ragione per effetto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo originario, risultano escluse le aree ricadenti in alcuni importanti interporti del Piemonte, causando l'ennesima penalizzazione delle infrastrutture logistiche di quei territori. Auspica pertanto la correzione di tale disposizione. Giudica infine *tout court* imbarazzante il contenuto dell'articolo 25, riguardante il condono di alcuni immobili, siti nei comuni dell'isola di Ischia.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) avanza ampie critiche con riferimento specifico all'articolo 44 del decreto-legge n. 109, evidenziando l'enfasi politica del tutto distorta conferita dal Governo a tale disposizione. A giudizio del ministro Di Maio, il testo avrebbe offerto l'occasione per rifinanziare la Cassa integrazione salariale per le imprese in crisi; quella qui disposta era invece già prevista nel Jobs Act e la disposizione in esame si limita ad allargare la fattispecie nei casi di reindustrializzazione del sito produttivo o di specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata. Sarebbe stato invece preferibile rifinanziare gli stanziamenti già disposti per effetto del decreto legislativo n. 148 del 2015. La norma finisce infatti per dar corso a due interventi che nominalmente estendono una fattispecie in realtà già esistente, senza neppure disporre stanziamenti aggiuntivi. Disposizioni così generiche sono a suo avviso solo una scusa per utilizzare le risorse del cosiddetto "tesoretto" ancora da spendere. Il Governo dimostra così di muoversi con assoluta discrezionalità, adottando disposizioni incerte e non universalistiche.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) condivide le critiche già espresse dai senatori Laus e Nannicini e che motivano la contrarietà della sua parte al provvedimento. Ben diverso sarebbe stato tale orientamento ove il provvedimento fosse stato dedicato unicamente alle necessità della città di Genova, così duramente colpita per effetto della tragica vicenda del ponte Morandi. Di fronte alle urgenze della città, il Governo si è mosso con molto ritardo, adottando un testo complessivamente fragile nell'impostazione e che non offre garanzie idonee alla rinascita della città. L'esame della Camera dei deputati ha determinato inoltre l'aggiunta di ulteriori disposizioni che ne aumentano l'illeggibilità e ne rendono vieppiù incomprensibile la supposta strategia. Particolari criticità egli avanza in particolare con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 39-ter, inserita nel corso dell'esame dall'altro ramo del Parlamento e che, alle vicende già sgradevoli riguardanti il condono previsto per gli immobili nei Comuni dell'isola d'Ischia, aggiunge un ulteriore condono a favore delle Regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici dell'agosto 2016. Ricorda che, allorché eventi sismici riguardarono Comuni ricompresi nella regione Emilia-Romagna, le necessità susseguenti furono gestite con dignità e il Governo *pro tempore* non dispose alcun condono. Occorrerebbe oggi semmai aiutare le amministrazioni pubbliche di quei Comuni a chiudere le vicende riguardanti la ricostruzione nei territori di competenza. Anticipa pertanto che presso le Commissioni di merito il suo Gruppo presenterà proposte emendative che si muovono in tale direzione. In conclusione, ribadisce che la contrarietà rispetto al provvedimento è motivata proprio dall'impossibilità di dividerne la filosofia complessiva.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) fa osservare che la vicenda di Genova è l'emblema del disastro idrogeologico in cui versa l'intero territorio italiano. L'Esecutivo si è trovato dunque nella necessità di adottare disposizioni che, accanto alle urgenze nel capoluogo ligure, tenessero presente le emergenze riscontrabili in varie aree del Paese. Respinge al mittente le critiche di genericità del testo, che invece giudica assai articolato e specifico. Si tratta di un provvedimento mosso dalla massima

concretezza, modalità che sta ispirando il comportamento del Governo in tutte le sue azioni, a cominciare dal sostegno fattuale che fornisce alle aziende in difficoltà, come da ultimo testimoniato dalla vicenda Whirlpool.

Il relatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*), replicando agli intervenuti, ribadisce i punti di forza del provvedimento, destinato ad incidere su una problematica assai delicata ed importante, quale quella della sicurezza delle infrastrutture. Propone conclusivamente di esprimere parere favorevole alle Commissioni di merito.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione, a maggioranza, approva.

IN SEDE REDIGENTE

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(868) LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698 e 853, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 868 e 890, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 17 ottobre.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) illustra congiuntamente le iniziative legislative. Soffermandosi anzitutto sul disegno di legge n. 868, nota che l'articolo 1 riconosce, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la priorità delle prestazioni domiciliari per le persone colpite da patologie o disabilità invalidanti. L'articolo 2 prevede l'erogazione mensile di un contributo economico alle persone non autosufficienti che scelgano di avvalersi delle prestazioni domiciliari di familiari; come precisato dall'articolo 3, l'erogazione è da considerarsi alternativa alle prestazioni residenziali cui hanno diritto le persone con disabilità. Infine, l'articolo 6 incrementa nella misura di 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 il Fondo per le non autosufficienze, disponendo, parallelamente, la soppressione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare.

La relatrice passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 890. Segnala che l'articolo 1 contiene i principi generali del provvedimento, mentre l'articolo 2 novella il comma 255, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ridefinendo così la figura del *caregiver* familiare. L'articolo 3 indica una serie di iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno del *caregiver* familiare, mentre l'articolo 4 riconosce a quanti non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto. Si sofferma poi sugli articoli 5 -che prevede misure di sostegno per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di assistenza - e 6, che introduce agevolazioni fiscali sia in favore del *caregiver* che del suo

eventuale datore di lavoro privato.

Infine, propone il congiungimento della discussione sui disegni di legge nn. 868 e 890 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555 e 698, di identico contenuto.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) rimarca che l'adozione di un testo finalizzato al riconoscimento ed al sostegno delle attività di cura e assistenza è assai atteso. Nell'auspicare che la Commissione possa pervenire all'adozione di un testo condiviso, domanda chiarimenti sulle modalità con le quali si intenda procedere nella discussione.

Si associa la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), la quale pure si augura che possa pervenirsi all'adozione di un testo che metta insieme i profili migliori di ciascuna delle iniziative legislative in discussione.

La presidente [CATALFO](#) si riserva di valutare le modalità più idonee a consentire di pervenire nei tempi più rapidi all'adozione di un testo efficace.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI SOPRALLUOGHI DI DELEGAZIONI DELLA COMMISSIONE LAVORO PRESSO LO STABILIMENTO DELLA GEFRAN S.P.A. E NELLA REGIONE VENETO

La presidente [CATALFO](#) ricorda che, nel quadro dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei centri per l'impiego in Italia e all'estero, una delegazione della Commissione si è recata nei giorni scorsi a visitare l'azienda Gefran a Provaglio d'Iseo ed ha svolto un sopralluogo in Veneto, dove ha avuto incontri presso l'assessorato all'istruzione, formazione e lavoro, con i responsabili di *Veneto Lavoro* e presso il centro per l'impiego di Treviso. Fa presente che nel corso di tali visite è stata raccolta una ricca documentazione e sono state acquisite evidenze di particolare interesse, che sono tutte a disposizione dei componenti dell'intera Commissione. Si sofferma in particolare sugli aspetti riguardanti le migliori pratiche aziendali emerse nella prima visita e sui profili di particolare efficienza riscontrati nel corso del sopralluogo in Veneto.

Ad integrazione della relazione della Presidente intervengono le senatrici [MATRISCIANO](#) (M5S), [TOFFANIN](#) (FI-BP) e [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), che hanno preso parte a tali sopralluoghi.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) coglie l'occasione per soffermarsi sul modello virtuoso dei centri per l'impiego della Danimarca.

Il senatore [BERTACCO](#) (FdI) sottolinea il particolare interesse, sotto il profilo della cooperazione tra settore pubblico e privato, dell'area di Verona, sollecitando l'acquisizione alla Commissione di dati fattuali a testimonianza del funzionamento di tale realtà.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), nel ribadire il grande interesse dell'indagine conoscitiva e nel prendere atto con soddisfazione della condivisione con l'intera Commissione degli elementi acquisiti *in loco*, chiede delucidazioni in ordine al punto di caduta dell'indagine ed alle tempistiche del suo sviluppo.

La presidente [CATALFO](#) ribadisce l'intendimento di operare con una tempistica molto serrata e di far confluire in un rapporto finale tutti gli elementi raccolti sia attraverso le audizioni che attraverso sopralluoghi. Segnala che le tematiche che si stanno affrontando rappresentano inoltre un valido

patrimonio informativo e culturale, cui la Commissione potrà attingere ai fini del proprio lavoro nel corso dell'intera legislatura.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta convocata alle ore 8,45 di domani, giovedì 8 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.2. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (ant.) del 15/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Presidenza del Vice Presidente

[DE VECCHIS](#)

indi della Presidente

[CATALFO](#)

Orario dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890 (CAREGIVER FAMILIARE)

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 66 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

66ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

indi del Vice Presidente

[DE VECCHIS](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano e per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(868) LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 7 novembre.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto di istituire un Comitato ristretto con l'intento di definire un testo unificato per il seguito dell'esame. Chiede al riguardo l'orientamento della Commissione.

La Commissione concorda con la proposta.

La [PRESIDENTE](#) invita quindi i Gruppi a designare il proprio rappresentante entro la giornata di domani.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), nel segnalare che il rappresentante del proprio Gruppo sarà la senatrice Toffanin, chiede se, almeno informalmente, ai lavori del Comitato possano partecipare anche altri membri della Commissione.

La presidente [CATALFO](#) risponde positivamente al senatore Floris, avvertendo tuttavia che resterà ferma la titolarità dell'incarico.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(310\)](#) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

[\(658\)](#) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Discussione congiunta e rinvio)

Nell'introdurre la discussione congiunta, la relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) illustra anzitutto il disegno di legge n. 658, a prima firma della senatrice Catalfo, che si pone l'obiettivo, secondo l'articolo 1, di far corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 36 della Costituzione.

Tale scelta, secondo la relatrice, risponde all'invito più volte espresso dalle parti sociali di un intervento eteronomo di sostegno che garantisca l'efficacia generale dei trattamenti salariali minimi dei contratti nazionali comparativamente più rappresentativi.

Secondo l'articolo 2, la retribuzione non deve essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali. La relatrice chiarisce che il disegno di legge non solo ricorre al rinvio mobile al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stabilendo un limite sotto al quale non è possibile fissare le retribuzioni contrattuali, ma soprattutto fornisce indicazioni sia per quanto riguarda la tecnica di selezione dei soggetti abilitati a contrattare il contratto collettivo parametro, sia per quanto concerne l'area di applicazione del CCNL di riferimento.

L'articolo 3 completa la disciplina del rinvio mobile al CCNL, fissando gli indici di misurazione della rappresentatività comparata necessari per selezionare il prodotto negoziale qualificato in presenza di più CCNL nella medesima categoria e prevedendo che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa, e in ogni caso non inferiore all'importo di 9 euro lordi all'ora. Inoltre, ai fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente, specifica quali criteri si applichino per le organizzazioni dei lavoratori e per le organizzazioni dei datori di lavoro. L'articolo 4 si occupa, in particolare, di disciplinare il caso della mancanza del CCNL a cui fare riferimento per la determinazione della retribuzione minima, che comunque non potrà essere inferiore all'importo di 9 euro lordi.

La relatrice passa poi a illustrare disegno di legge n. 310, a prima firma del senatore Laus, il cui esame è connesso a quello del disegno di legge n. 658.

Si sofferma soprattutto sull'articolo 2, per il quale il salario minimo orario non potrà essere inferiore a 9 euro all'ora - da incrementare ogni anno secondo i parametri Istat - al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, precisando che esso si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

L'articolo 3 rinvia a un decreto ministeriale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'individuazione dei contratti a cui estendere la disciplina del salario minimo orario.

L'articolo 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non debbano stipulare contratti o erogare contributi a soggetti che non garantiscono il salario minimo orario ai propri lavoratori e che il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici. L'articolo 5 individua parallelamente una sanzione per il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori una retribuzione inferiore al salario minimo.

Infine, secondo l'articolo 6, fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, fino ai successivi rinnovi.

La presidente [CATALFO](#) propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali al fine di acquisire elementi istruttori da parte dei soggetti maggiormente interessati.

Conviene la Commissione.

Invita quindi i Gruppi a far pervenire indicazioni in tal senso entro la giornata di domani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul lavoro delle donne

La presidente [CATALFO](#) illustra la proposta, emersa nell'ultima seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione unanime concorda sull'opportunità dell'indagine e conferisce mandato alla Presidente di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in parola.

La [PRESIDENTE](#) sollecita i Gruppi a far pervenire nei tempi più rapidi le rispettive proposte di audizioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) (n. 15)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) illustra il *curriculum vitae* del professor Parisi, sottolineando che il candidato è in possesso di un elevato e qualificato profilo professionale, nonché di una comprovata esperienza, maturata anche in ambito internazionale, nel campo delle politiche attive e del mercato del

lavoro. Fa presente che attualmente il professor Parisi dirige il *National Strategic Planning & Analysis Research Center*, dove è stato elaborato il *Mississippi Works system* un piano, approvato dal Dipartimento del Lavoro USA, che ha rivoluzionato il funzionamento dei Centri per l'Impiego, creando un modello di *on demand work* che, grazie alla raccolta e la combinazione di dati di molteplici agenzie per il lavoro, sia statali che private, ha permesso la creazione di oltre 50.000 nuovi posti di lavoro in pochi anni, contribuendo a fare del Mississippi uno stato *leader* a livello nazionale nella ricerca e nella formazione della forza lavoro. Ritiene pertanto il professor Parisi pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

In conclusione, anticipa che sottoporrà alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), senza entrare nel merito della competenza del candidato individuato dal Governo, lamenta che la procedura adottata per il ricambio al vertice di ANPAL potrebbe configurare un vero e proprio caso di *spoils system*.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), ritenendo impossibile una conoscenza e una valutazione del candidato esclusivamente sulla base di un *curriculum*, chiede formalmente l'audizione del professor Parisi, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento.

La presidente [CATALFO](#) condivide tale richiesta e la sottopone alla Commissione, che conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

Il relatore

[AUDDINO](#) (M5S), dopo aver brevemente ricordato l'obiettivo del provvedimento, ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole. Si rammarica inoltre per non aver ricevuto da parte delle minoranze alcuna osservazione, come pure avevano richiesto la scorsa settimana.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP)

chiarisce che alcune osservazioni erano state espresse informalmente con riferimento alla necessità di conciliare il rispetto delle graduatorie con le peculiarità dei singoli istituti.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) riconosce il valore di rilievi espressi in ogni contesto, anche informale, tuttavia lamenta, dal punto di vista formale, una contraddizione, perché alla richiesta di rinvio della votazione, accolta dalla Commissione, non ha fatto seguito l'invio al relatore di osservazioni da inserire eventualmente nel parere.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), quanto alla forma, ritiene si sia trattato di un malinteso. In merito alla sostanza si associa invece a quanto detto dalla collega Toffanin.

Previa dichiarazione di voto contrario, a

nome del suo Gruppo, da parte della senatrice [PARENTE](#) (PD), presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento e che è stata aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che modifica alcuni aspetti del procedimento elettorale, al fine di perseguire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni di voto. In premessa fa presente che il provvedimento riproduce, con alcune modifiche, il testo di un'analogha iniziativa legislativa approvata nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, poi esaminata dalla Commissione affari costituzionali del Senato, senza che l'*iter* si ultimasse per la sopraggiunta conclusione della legislatura. Il testo, che si compone di 9 articoli, interviene su disposizioni relative a urne e cabine elettorali, componenti dei seggi elettorali e loro ampiezza demografica, assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni.

Quanto alle parti di più stretta competenza della Commissione, il relatore segnala, in particolare, l'articolo 6, che introduce il divieto di assunzione di personale da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati. Il divieto non si applica nei casi in cui sia dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza.

Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, evidenzia che un primo nucleo di disposizioni riguarda gli arredi elettorali, più esattamente le urne (da realizzare in materiale semitrasparente) e le cabine (in futuro, quando ve ne sarà la necessità, dovranno essere chiuse su tre lati e avere una determinata altezza), nonché le porte e le finestre dei locali sede di seggio. Ulteriori disposizioni riguardano l'ufficio elettorale di sezione. In particolare, si descrivono requisiti e modalità di nomina del presidente e si elimina la possibilità di surroga dello stesso con il sindaco o suo delegato. Inoltre si introduce il divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Vengono inoltre introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente dell'ufficio elettorale, tra le quali, essere dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o aver

subito condanne per alcuni reati espressamente indicati. Con riferimento agli scrutatori, si riduce da 70 a 65 anni il limite massimo di età e si aggiunge il requisito del godimento dei diritti civili e politici; inoltre si prevedono i criteri di scelta degli stessi e si pone il limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale.

Riguardo all'ampiezza delle sezioni elettorali, viene introdotta una modifica che aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti.

Il relatore richiama quindi le modifiche in materia di autenticazione di firme e che autorizzano, per i *referendum* abrogativi e costituzionali, il voto in un Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche per le elezioni europee, a condizione che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.

Infine, si sofferma sulle ulteriori disposizioni che autorizzano, nel caso di consultazioni sia elettorali sia referendarie, coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di calamità naturali, nonché a coloro che siano impegnati per motivi di lavoro presso piattaforme marine, a votare nel Comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal Comune di residenza.

Si apre la discussione generale

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), riservandosi di intervenire compiutamente nel seguito dell'esame, critica l'introduzione di una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) per coloro che si trovino, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio, in stato di disoccupazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sugli articoli 19 e 23 e su alcune direttive inserite nell'allegato A. L'articolo 19, in particolare, reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, sulle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Dopo aver ricordato i criteri direttivi per l'esercizio della delega, ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018 e che contro l'Italia risulta avviata una procedura d'infrazione.

Passa poi ad illustrare l'articolo 23, che reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 sull'attuazione dell'accordo sulla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 da parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Tale accordo interviene sul lavoro a bordo e le condizioni di servizio, l'alloggio, l'alimentazione e la sicurezza sul lavoro.

La relatrice segnala altresì la direttiva (UE) 2018/957, che modifica la direttiva 96/71/CE, sul distacco dei lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoro sia abitualmente svolto; la direttiva (UE) 2017/2398 sui rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori e la direttiva (UE) 2018/131 sul recepimento della Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006, concordate in sede di Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Passando all'esame del testo, fa presente che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca alcune definizioni.
L'articolo 3 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole.
L'articolo 4 individua come autorità locali competenti le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 5 istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica. Il successivo articolo 6 istituisce il marchio "Biologico italiano". La relatrice richiama quindi il contenuto dell'articolo 7, sul Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, e dell'articolo 8, che dispone l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche.
Il successivo articolo 9 prevede il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, mentre l'articolo 10 fa riferimento ai contratti di rete, ai contratti di filiera e alle cooperative tra produttori del biologico e l'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore.
L'articolo 12 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore. In particolare, stabilisce che i principi in base ai quali le Regioni organizzano tale formazione verranno indicati da un decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Con specifico riferimento all'articolo 12, si prevede che le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici possano associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura.
Infine, l'articolo 18 disciplina la vendita e lo scambio di sementi biologiche, l'articolo 19 contiene le abrogazioni espresse e l'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga anche conto delle eventuali osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) chiede preliminarmente se la Commissione di merito svolgerà delle audizioni sul provvedimento.

La [PRESIDENTE](#) si riserva di rispondere dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione agricoltura.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) auspica che le eventuali audizioni verteranno anche sulle parti di più stretta competenza della Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) riporta le perplessità espresse da diversi studiosi con riferimento al possibile aumento della superficie destinata al metodo biologico a discapito di quella coltivata con metodi convenzionali. Secondo la loro opinione infatti si registrerebbe una riduzione della produzione cui si dovrebbe far fronte, al fine di coprire il fabbisogno nazionale di prodotti

agroalimentari, con un aumento delle importazioni dall'estero.

Inoltre esprime dubbi circa l'utilità del Tavolo previsto dall'articolo 5, così come contesta l'iniquità del contributo annuale che alimenta il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica previsto dall'articolo 9.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019
67ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Pizzol ha illustrato il provvedimento e dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) *Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Campagna ha illustrato il provvedimento ed è stata aperta la discussione generale.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S), anche alla luce delle considerazioni svolte ieri dalla senatrice Toffanin, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente il relatore De Vecchis ha illustrato il provvedimento ed è stata aperta la discussione generale.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), pur condividendo alcune disposizioni del provvedimento, critica le previsioni relative ai presidenti dei seggi e agli scrutatori, in quanto, a suo parere, non tengono in dovuto conto le competenze necessarie per lo svolgimento di tali ruoli. Paventa quindi il rischio che, anche solo per mancanza di esperienza e non per dolo, si verifichino episodi di rallentamento o addirittura di blocco delle procedure di voto che possano inficiarne la regolarità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Matrisciano ha illustrato il provvedimento e si è deciso di procedere a un ciclo di audizioni. Dà quindi conto delle richieste di audizioni già pervenute e sollecita i Gruppi a trasmettere le eventuali ulteriori segnalazioni.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) comunica che il suo Gruppo invierà a breve le proprie richieste di audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [CATALFO](#) sollecita i Gruppi a comunicare le rispettive richieste di audizioni con riferimento all'indagine conoscitiva sul lavoro delle donne, così da poter corredare con il programma la

richiesta alla Presidenza del Senato a svolgere l'indagine conoscitiva in parola.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [PARENTE](#) (PD), in considerazione dei licenziamenti che hanno riguardato molti lavoratori della società di *call center* "Abramo Customer Care" di Crotone, chiede lo svolgimento di una specifica audizione, con la convocazione dei vertici aziendali e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Dopo aver fatto riferimento alla necessità di discutere degli effetti del decreto dignità e di affrontare il tema delle politiche attive del lavoro, soprattutto con riferimento alle Regioni meridionali del Paese, preannuncia altresì la presentazione di uno specifico atto di sindacato ispettivo. Infine, sollecita la costituzione anche in questa legislatura di una Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, ricordando l'importante e delicata funzione da essa svolta nella legislatura precedente.

La presidente [CATALFO](#) si riserva di fornire una risposta alle richieste appena avanzate. Con riferimento ai disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in materia di *caregiver* familiare, ricorda poi che nel corso della seduta di ieri la Commissione ha convenuto sulla proposta di istituire un Comitato con l'intento di definire un testo unificato per il seguito dell'esame. Dà quindi conto delle relative designazioni da parte dei Gruppi e invita i componenti a coordinarsi tra loro e ad operare con la massima celerità. Informa infine che l'audizione del professor Domenico Parisi, candidato alla presidenza dell'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL) e richiesta nella seduta di ieri, potrebbe svolgersi, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea, mercoledì 23 gennaio alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE RESTANTI SEDUTE DELLA SETTIMANA

La presidente [CATALFO](#) comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute della Commissione già convocate per oggi, mercoledì 16 gennaio alle ore 15, e per domani, giovedì 17 gennaio alle ore 8,45, sono sconvocate.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11.

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 89 (pom.) del 05/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 5 MARZO 2019

89ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[DE VECCHIS](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea ([COM\(2019\) 53 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il vice presidente [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, dà conto della proposta di regolamento concernente l'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea. Nell'ipotesi di mancato accordo (scadenza del termine il 29 marzo 2019) su tale recesso, infatti, non sarebbero garantiti i diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini dell'Unione che abbiano esercitato il diritto di libera circolazione nel Regno Unito, come anche quelli dei cittadini del Regno Unito che siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri. La proposta trova la sua base giuridica nell'articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e viene definita nella relazione introduttiva della Commissione europea come conforme al principio di sussidiarietà, rispettosa del principio di proporzionalità, unilaterale (e quindi vincolante solo per gli Stati membri dell'Unione), temporanea, giacché riguarda solo situazioni verificatesi prima del 30 marzo 2019, e di emergenza, in quanto intesa ad attenuare i rischi di una *Brexit* disordinata. Passando all'esame del testo, il relatore segnala l'articolo 2, che specifica quali siano i destinatari delle norme proposte, l'articolo 3, che riguarda i settori di sicurezza sociale coinvolti, e l'articolo 4, sul principio della parità di trattamento. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che disciplina l'applicazione del principio di assimilazione e del principio di totalizzazione, e sull'articolo 6, che dispone in materia di entrata in vigore.

Conclusivamente, richiama la relazione governativa, nella quale viene espresso l'auspicio che, in luogo del regolamento oggetto della proposta in esame, l'Unione europea inviti gli Stati membri a negoziare accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale o, in alternativa, e in via provvisoria, a ripristinare le precedenti convenzioni bilaterali con il Regno Unito, al fine di garantire un sistema basato sulla reciprocità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), riservandosi di intervenire in maniera più compiuta nel seguito dell'esame, manifesta preoccupazione per la sicurezza sociale delle centinaia di migliaia di italiani che risiedono e lavorano nel Regno Unito e invita il Governo a farsi parte attiva a tutela dei loro diritti. Esprime anche l'auspicio che un coordinamento con l'esame svolto sulla proposta da parte della 14ª Commissione possa portare ad una risoluzione condivisa e dal peso specifico rilevante.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) confida che i diversi Parlamenti dei Paesi membri esaminino contestualmente la proposta di regolamento in oggetto ed esprimano una posizione quanto più possibile comune.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) sollecita una riflessione sullo stato dei lavori del Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in tema di *caregiver* familiare. A suo parere sarebbe infatti opportuno procedere celermente all'individuazione di un testo unificato che raccolga il più ampio consenso.

Si associa la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), che conferma la finalità di arrivare rapidamente ad una sintesi condivisa delle diverse proposte.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*), in qualità di relatrice, nonché di coordinatrice del Comitato ristretto, ricorda che finora la scelta di procedere informalmente è stata dettata dal fitto calendario dei lavori della Commissione e dell'Assemblea. Ringrazia comunque i colleghi per le sollecitazioni e l'interesse dimostrato e assicura che è sua intenzione lavorare a tempi serrati.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) apprezza la disponibilità della relatrice Guidolin e si dichiara fiducioso che un lavoro comune porterà alla definizione di un testo ampiamente condiviso.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) chiede informazioni sulla tempistica delle audizioni in materia di salario minimo orario (disegni di legge nn. 310 e 658).

Il [PRESIDENTE](#), nel garantire che trasmetterà le varie istanze alla presidente Catalfo, ricorda che la sede appropriata per avanzare determinate richieste è la prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 6

marzo, alle ore 14,30 non avrà luogo. Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato per domani alle ore 8,45 per la programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 06/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi

Riunione n. 1

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019

Relatrice: [GUIDOLIN \(M5S\)](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50

[\(55\)](#) **PATRIARCA ed altri.** - *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*

[\(281\)](#) **Vanna IORI e Assuntela MESSINA.** - *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*

[\(555\)](#) **Simona Nunzia NOCERINO ed altri.** - *Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

[\(698\)](#) **FARAONE ed altri.** - *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*

[\(853\)](#) **DE VECCHIS ed altri.** - *Norme in materia di caregiver familiare*

[\(868\)](#) **LAUS.** - *Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*

[\(890\)](#) **Roberta TOFFANIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di caregiver familiare*

(Esame e rinvio)

1.3.2.1.7. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 55 e conn.

Riunione n. 2

MARTEDÌ 12 MARZO 2019

Relatrice: [GUIDOLIN \(M5S\)](#)

Orario: dalle ore 18,25 alle ore 19,25

[\(55\)](#) **PATRIARCA ed altri.** - *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*

[\(281\)](#) **Vanna IORI e Assuntela MESSINA.** - *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*

[\(555\)](#) **Simona Nunzia NOCERINO ed altri.** - *Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

[\(698\)](#) **FARAONE ed altri.** - *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*

[\(853\)](#) **DE VECCHIS ed altri.** - *Norme in materia di caregiver familiare*

[\(868\)](#) **LAUS.** - *Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*

[\(890\)](#) **Roberta TOFFANIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di caregiver familiare*

(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (pom.) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 55 e connessi

Riunione n. 3

MARTEDÌ 19 MARZO 2019

Relatrice: [GUIDOLIN \(M5S\)](#)

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,30

[\(55\)](#) *PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*

[\(281\)](#) *Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*

[\(555\)](#) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

[\(698\)](#) *FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*

[\(853\)](#) *DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare*

[\(868\)](#) *LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*

[\(890\)](#) *Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare*

(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.9. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 2 APRILE 2019

97^a Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Esame. parere favorevole)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) introduce il decreto in conversione, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto dell'articolo 17, che cerca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo. Illustra quindi l'articolo 19, che, tra l'altro, autorizza il MEF a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 30 unità di personale di alta professionalità nel triennio 2019-2021 per le attività connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021, nonché per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali sui *dossier* economico-finanziari, e indica le relative coperture. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) giudica utile e apprezzabile il provvedimento, in particolare per le disposizioni previste dall'articolo 17 in materia di tutela della salute, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata

all'unanimità.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile [\(COM\(2019\) 55 definitivo\)](#)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 13)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione di segno favorevole, che tiene conto dell'andamento del dibattito, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di risoluzione proposto dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione una proposta di calendario per la prossima settimana, in cui non saranno previste sedute di Assemblea, in base al quale la mattina di martedì 9 aprile avrà luogo l'incardinamento del disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione), cui seguirà un ciclo di audizioni informali. Invita pertanto i Gruppi a trasmettere le rispettive proposte di audizione.

A seguire, avrà luogo la discussione generale sui disegni di legge sul salario minimo orario (Atti Senato nn. 310 e 658). Al fine di poter meglio programmare i lavori, la [PRESIDENTE](#) chiede ai Gruppi di trasmettere in anticipo i nominativi dei possibili iscritti a parlare.

Nel corso della settimana saranno poi esaminati i provvedimenti in sede consultiva; tra essi, i disegni di legge n. 897 e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private); n. 944 (Legge di delegazione europea) e Doc. LXXXVI n. 2 e Doc. LXXXVII n. 2 (Relazione programmatica 2019 e Relazione consuntiva 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea); n. 992 (educazione motoria nella scuola primaria) e n. 988 (produzione agricola con metodo biologico).

Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) anticipa che il suo Gruppo potrebbe essere impegnato per una riunione martedì 9 alle ore 12.

La [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) chiede di posticipare a mercoledì l'inizio della discussione sul salario minimo orario, in cui interverranno tutti i senatori del Partito Democratico componenti della Commissione. Domanda inoltre chiarimenti in ordine alla scelta del testo base per il prosieguo dell'esame.

La [PRESIDENTE](#) accede alla richiesta di differire a mercoledì l'inizio della discussione generale sui

disegni di legge in tema di salario minimo e chiarisce che la scelta del testo base verrà effettuata al termine di tale fase procedurale. Informa infine che il calendario potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti.

La Commissione concorda con la proposta di calendario della Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) avverte che, essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 8,45 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 55 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 13)

L'11a Commissione permanente,
esaminato l'atto in titolo,
considerato che:

in tema di risorse destinate alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione, la proposta intende apportare modifiche agli articoli 92 e 93 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

la proposta in esame è volta ad adeguare gli importi proponendo un aumento pari a 116,7 milioni di euro e prevede, altresì, una semplificazione della programmazione di risorse aggiuntive per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

considerato, inoltre, che:

la valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto, modificando quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aumenta gli stanziamenti IOG;

le disposizioni contenute nel progetto, comportando stanziamenti aggiuntivi accompagnati da una disposizione che intende semplificare la programmazione di risorse aggiuntive IOG, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale;

non risulterebbero effetti sull'ordinamento nazionale e non si prevedono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione in quanto la dotazione cade su un Programma in essere;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando il Governo a valutare l'opportunità di fornire maggiori delucidazioni in merito ai criteri di ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro, stabiliti dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, data la particolare attenzione rivolta al tema dell'occupazione giovanile, considerando che in Italia il tasso di disoccupazione dei residenti di età inferiore ai 25 anni è pari al 32 per cento.

1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 4 (ant.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 55 e conn.

Riunione n. 4
MARTEDÌ 9 APRILE 2019

Relatrice: [GUIDOLIN \(M5S\)](#)
Orario: dalle ore 11,40 alle ore 12,25

- [\(55\)](#) *PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*
- [\(281\)](#) *Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*
- [\(555\)](#) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*
- [\(698\)](#) *FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*
- [\(853\)](#) *DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare*
- [\(868\)](#) *LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*
- [\(890\)](#) *Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare*
(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 5 (ant.) dell'11/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 55 e conn.

Riunione n. 5
GIOVEDÌ 11 APRILE 2019

Relatrice: [GUIDOLIN \(M5S\)](#)
Orario: dalle ore 11,40 alle 12,20

- [\(55\)](#) *PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*
- [\(281\)](#) *Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*
- [\(555\)](#) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*
- [\(698\)](#) *FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*
- [\(853\)](#) *DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare*
- [\(868\)](#) *LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*
- [\(890\)](#) *Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare*
(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 104 (pom.) del 16/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 16 APRILE 2019
104ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta dell'11 aprile dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2\)](#) Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) dà ampio conto degli aspetti di competenza del Documento, che

reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, soffermandosi anzitutto sulle misure di politiche per il lavoro già adottate nella corrente legislatura, quali quelle contenute nel decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto "decreto dignità", e nel decreto-legge n. 4 del 2019, che ha introdotto l'istituto del Reddito di cittadinanza e ha previsto un potenziamento dei centri per l'impiego.

Riguardo agli interventi legislativi futuri o in corso di approvazione in materia di lavoro, la relatrice ricorda il disegno di legge delega per la semplificazione e il riassetto delle norme in materia di lavoro, il disegno di legge per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (Atto Senato n. 920-B) e il disegno di legge recante deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione (Atto Senato n. 1122), ai quali il Documento attribuisce la qualifica di collegati alla manovra di finanza pubblica.

Cita quindi gli impegni previsti con riferimento all'ipotesi di introduzione del salario minimo, all'incentivazione del lavoro giovanile e femminile, alla lotta al precariato, alla revisione degli incentivi alla genitorialità, all'introduzione di una politica fiscale a favore delle famiglie con figli e alla sicurezza sul lavoro. Infine, riguardo al settore pensionistico, sottolinea le misure contenute nel citato decreto-legge n. 4 del 2019, che ha introdotto in via sperimentale per un triennio la cosiddetta "Quota 100", mentre in merito al tema della disabilità, fa presente che il Documento ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica per un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2019.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) chiede di rinviare l'inizio della discussione generale, per approfondire le tematiche oggetto del Documento.

La [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta e differisce l'inizio del dibattito alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 aprile.

Interviene in replica la relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*), che ricorda i provvedimenti già approvati nel corso della legislatura in materia di lavoro, come il decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto "decreto dignità", che ha operato alcune modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, e il decreto-legge n. 4 del 2019, che ha contestualmente adottato misure contro la povertà assoluta e politiche attive per il lavoro, anche con un forte potenziamento dei centri per l'impiego.

Nello stesso solco, a suo parere, si inserisce la previsione di un salario minimo orario stabilito per legge, che affronta la problematica della povertà relativa in cui versano i *working poors*. Dopo aver citato i dibattiti parlamentari svoltisi nelle passate legislature sul tema e alcuni dati emersi nel corso delle audizioni, sottolinea con forza e rivendica la scelta del Governo di inserire tale previsione tra le priorità della sua agenda politica, nella piena applicazione dell'articolo 36 della Costituzione.

Si sofferma infine sulle principali differenze tra il disegno di legge n. 310 e il disegno di legge n. 658, con particolare riferimento alla materia della contrattazione collettiva.

Conclusivamente propone di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario COMINARDI, in replica, evidenzia la necessità che il tema della tutela dei lavoratori

venga affrontato anche dal punto di vista dell'adozione di un salario minimo orario, nel rispetto degli articoli 3 e 36 della Costituzione. Effettua quindi una comparazione tra la situazione italiana e quella francese e tedesca, nelle quali, a fronte di meno ore lavorate, i lavoratori percepiscono uno stipendio più alto, facendo così anche emergere un problema di produttività e di organizzazione del lavoro. Infine, richiama i principali contenuti emersi nel corso dell'ultima riunione dell'EPSCO (*Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council*), che si è tenuta a Bucarest qualche giorno fa, secondo cui nei Paesi dove è stato introdotto il salario minimo orario si è ridotta la differenza salariale tra i generi.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia la relatrice e il rappresentante del Governo e avverte che sulla stessa materia è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Nannicini, e che le risulta in fase di presentazione un disegno di legge di iniziativa del CNEL. Sottopone poi alla Commissione la proposta della relatrice di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene a maggioranza.

La [PRESIDENTE](#) propone quindi di stabilire per lunedì 6 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo base.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), in considerazione dei molteplici impegni dei parlamentari, anche in vista delle prossime elezioni europee, chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), anche sulla base di quanto dichiarato nella precedente seduta dal sottosegretario Durigon, chiede informazioni in merito alla riduzione del cuneo fiscale. Inoltre, ritiene poco corretto nei confronti del CNEL procedere all'adozione di un testo base e alla fissazione del termine per gli emendamenti senza attendere la presentazione del relativo disegno di legge. Infine, invita a non sottovalutare l'esigenza istruttoria da parte dei senatori, che spesso non dispongono dei testi con la stessa tempestività della Presidente o della maggioranza.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) giudica un errore la scelta della maggioranza di proseguire l'esame con un testo base piuttosto che con la predisposizione di un testo unificato.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) ritiene che dalla maggioranza sia giunto un messaggio politico in contrasto con quanto dichiarato dal Governo e con la situazione di emergenza che è stata descritta da varie forze politiche in questa sede. A fronte dei due provvedimenti già in discussione e di quelli assegnati o in via di presentazione, giudicherebbe invece opportuna una pausa di riflessione, prima di decidere come procedere e come trattare i vari temi sul tavolo. Invita quindi la maggioranza a rivedere la scelta di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il seguito dell'esame e si associa alla richiesta della senatrice Toffanin di differire il termine per gli emendamenti.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame dei due provvedimenti all'ordine del giorno è iniziato da tempo e ha impegnato la Commissione con un intenso ciclo di audizioni e una lunga fase di dibattito. Il provvedimento a prima firma del senatore Nannicini (AS 1132) verrà incardinato domani e il suo esame probabilmente abbinato a quello dei disegni di legge nn. 310 e 658 dopo l'introduzione da parte della relatrice Matrisciano. Lo stesso accadrà con il testo d'iniziativa del CNEL, una volta che sarà stato assegnato. Ricorda che è comunque facoltà dei Gruppi seguire la via emendativa per proporre tutte le modifiche al testo base che riterranno opportune.

Con riferimento all'intervento del senatore Floris, assicura che il tema della riduzione del cuneo fiscale è all'attenzione del Governo, come confermato anche dal Documento di economia e finanza in esame,

e che il disegno di legge n. 1132 è già pubblicato per la consultazione sul sito *web* del senato.
Infine, fissa per lunedì 6 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo base.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) ribadisce il rammarico per la scelta, tutta politica e frutto di un atteggiamento di chiusura della maggioranza, e preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo Gruppo.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) ripercorre la genesi del disegno di legge n. 1132 a sua prima firma e chiarisce che il testo va inteso non come alternativo, bensì come complementare a quello a prima firma del senatore Laus e conforme alle posizioni espresse dal Gruppo del Partito Democratico nel corso degli ultimi mesi in materia di rappresentanza e di contrattazione collettiva nazionale.

La [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

[\(Doc. LXXXVII, n. 2\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018*

(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 aprile.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ribadito i principali contenuti della sua relazione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(944\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 gennaio.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ricordato, per le parti di competenza, i punti salienti del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di relazione all'esito del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 17

aprile, alle ore 8,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Nannicini, recante norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale, e del disegno di legge n. 920-B, di iniziativa governativa, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. Avverte altresì che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 920-B è fissato alle ore 12 di mercoledì 24 aprile.

Si riserva inoltre di modulare gli orari delle sedute già previste, nonché di quelle da convocare per le prossime settimane sulla base delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, che risulta ancora in corso.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) manifesta l'esigenza di una convocazione nella settimana in corso del Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 55 e connessi in tema di *caregiver* familiare.

La [PRESIDENTE](#) rassicura in tal senso la senatrice Guidolin.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) invita la Presidente, nell'organizzazione dei futuri lavori della Commissione che cadranno a ridosso di diverse festività, a tenere conto delle difficoltà logistiche di alcuni senatori che vengono da territori mal collegati con la Capitale.

Si associa il senatore [AUDDINO](#) (M5S).

La [PRESIDENTE](#) assicura che, per quanto possibile, terrà conto anche di tali esigenze.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.13. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 107 (ant.) del 30/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 30 APRILE 2019

107ª Seduta

Presidenza della Presidente

CATALFO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) rileva che lo schema è finalizzato a dare attuazione alla legge n. 508 del 1999 nella parte in cui prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina, tra l'altro, delle procedure di reclutamento del personale. Dopo aver ricordato le varie norme che si sono susseguite nella fase transitoria, che ha visto anche l'intervento della giustizia amministrativa, passa all'esame del testo.

L'articolo 1 reca le definizioni, mentre l'articolo 2 stabilisce che ogni Istituzione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, indicandone l'*iter* di approvazione. L'articolo 3 regola la collaborazione fra Istituzioni AFAM, sia per la programmazione di procedure di reclutamento comuni, sia per l'utilizzo congiunto del personale e l'articolo 4 riguarda le procedure di reclutamento per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato, che dovranno avvenire con selezione pubblica per titoli ed esami. Il successivo articolo 5 disciplina le procedure per la stipula di contratti di insegnamento a tempo determinato, introducendo novità che si applicheranno dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento.

L'articolo 6 concerne il conferimento di incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile fare fronte con il personale di ruolo o con quello a tempo determinato nel limite delle dotazioni organiche. Infine, l'articolo 7 reca i principi generali per il

reclutamento del personale amministrativo e tecnico, mentre l'articolo 8 dispone, tra l'altro, che alcune misure previste dallo schema di regolamento non si applichino agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), per le particolari caratteristiche di questi ultimi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **BOTTO** (M5S) introduce il provvedimento, che si compone di 25 articoli, divisi in sei Capi. Per le parti di più stretta competenza della Commissione segnala, in particolare, l'articolo 10-*bis*, che interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione. In particolare, il comma 1 introduce il nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, estendendo il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali per il 2019 anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato degli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale e ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali di cui all'Ordinanza della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il comma 2 indica la copertura finanziaria degli oneri della misura, valutati in 860.000 euro per il 2019

La relatrice cita quindi sinteticamente le rimanenti disposizioni, che recano misure di sostegno ai settori: lattiero-caseario (articoli 1, 2, 3, 4, 4-*bis* e 5); olivicolo-oleario (6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*); agrumicolo (articolo 9); agroalimentari in crisi (10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies*, 11 e 11-*bis*); ittico (articolo 11-*ter*). Infine, ricorda che l'articolo 12 ha ad oggetto misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, mentre gli articoli 13 e 14, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 920-B, già trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a ai fini dell'espressione del relativo parere. Al fine di consentirne fin d'ora la conoscibilità, avverte che i testi saranno pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Ricorda poi che, come stabilito dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Anticipa quindi la convocazione di numerose sedute, anche in sede di Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, per lo svolgimento, a partire dalla mattina di martedì 7 maggio, delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione). Nel corso della settimana saranno poi esaminati in sede referente i disegni di legge n. 920-B (concretezza) e 310, 658 e 1132 (salario minimo), nonché, in sede consultiva, i disegni di legge n. 1249 (rilancio settori agricoli in crisi), 867 (sicurezza esercenti le professioni sanitarie) e 1200 (tutela violenza domestiche e di genere) e l'Atto del Governo n. 79 (schema DPR personale docente e amministrativo AFAM). Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [920-B](#)

G/920-B/1/11

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

un moderno approccio in materia di organizzazione e gestione di complesse strutture del lavoro, in particolare nel settore dei servizi, ed *a fortiori*, nei servizi pubblici, dovrebbe essere prioritariamente orientato all'efficientamento delle prestazioni, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e soprattutto alla valorizzazione e riqualificazione delle professionalità esistenti. In un proficuo e costante coinvolgimento delle migliori energie dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni di rappresentanza;

ovvero, l'esatto contrario della filosofia che ha ispirato il provvedimento in oggetto, ed in particolare gli articoli 1 e 2, caratterizzati da una visione anacronisticamente centralista e al tempo stesso imperniata sul sospetto e su metodi volontariamente invasivi dei diritti dei lavoratori;

anche il riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, peraltro senza lo stanziamento di risorse aggiuntive, viene declinato esclusivamente per il potenziamento dei sistemi di rilevamento delle presenze, con soluzioni che hanno suscitato molti e circostanziati rilievi da parte del Garante per la tutela dei dati personali;

al contrario, le pubbliche amministrazioni italiane necessiterebbero, da una parte, della prosecuzione delle politiche di stabilizzazione dei lavoratori precari avviate nella scorsa legislatura, dall'altra, di un grande investimento in modernizzazione dei processi lavorativi e nella formazione di un personale posto sempre di fronte a nuove sfide e a nuovi servizi;

anche in tale prospettiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni sindacali;

una moderna ed efficiente amministrazione pubblica è fattore indispensabile per il rilancio del nostro sistema produttivo e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori pubblici, comparativamente più rappresentative su base nazionale, una strategia di investimenti in formazione e in efficientamento dei processi produttivi delle pubbliche amministrazioni, prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

G/920-B/2/11

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

a proposito di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni, è evidente una palese contraddizione che ha caratterizzato, in generale, l'operato del Governo rispetto alle enunciazioni

programmatiche e che caratterizza, in particolare, il presente provvedimento con un approccio punitivo e allo stesso tempo velleitario;

il contrario di quel ricambio generazionale e dello sblocco totale del *turn over*, che i governi a guida PD avevano avviato, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di 50 mila dipendenti precari. Un processo virtuoso di rinnovamento che pure si era promesso di mantenere, se non rafforzare, anche anticipando al 2019 le assunzioni previste per il prossimo triennio;

al contrario, con una norma inserita nella legge di bilancio 2019, si smentiscono tali propositi e, a seguito dell'esito del confronto con la Commissione europea e della conseguente necessità di reperire risorse al fine di dare copertura economica ad alcune controverse misure, si stabilisce il divieto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, di effettuare, in riferimento alle ordinarie facoltà assunzionali per l'anno 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, ovvero proprio quelle amministrazioni che dal 1° gennaio avrebbero potuto beneficiare dello sblocco del *turn over*;

tale disposizione arreca un gravissimo danno alle migliaia di precari storici della pubblica amministrazione, che, in base ai requisiti della riforma della scorsa legislatura, avevano acquisito il diritto di essere assunti immediatamente e pregiudica il futuro umano e professionale dei tanti giovani che dopo anni di sacrifici e di studio hanno vinto un concorso pubblico ed erano in graduatoria pronti a essere assunti a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti utili, ogni misura volta a dare corso al processo di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, avviato nella scorsa legislatura;

a trovare le risorse necessarie prima del mese di novembre 2019 per sbloccare il *turn over* dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle università e delle agenzie fiscali.

G/920-B/3/11

[Patriarca](#), [Malpezzi](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

il comma 4 del medesimo articolo 2 è stato modificato dalla Camera dei deputati a seguito del recepimento della condizione approvata nel parere espresso dalla Commissione Cultura, che ha chiesto, appunto, di escludere il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del suddetto articolo;

il fenomeno dell'assenteismo nelle scuole è, infatti, estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall'istituto senza permesso è pressoché impossibile;

non è stata, invece, recepita la richiesta di escludere dalla suddetta verifica dell'accesso i dirigenti dei medesimi istituti;

il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la valutazione del dirigente non può essere frutto del conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati;

i dirigenti scolastici non sono equiparabili agli altri dirigenti della pubblica amministrazione;

appare, quindi non accettabile la previsione di un controllo degli accessi con le modalità disciplinate dal provvedimento, in considerazione anche della mole di lavoro imposto ai dirigenti scolastici dalla reggenza di più plessi scolastici,

impegna il Governo:

in considerazione della contrattualizzazione dell'orario di lavoro ed essendo i dirigenti valutati, non per il tempo passato a scuola, ma per la qualità dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione dei dirigenti scolastici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

G/920-B/4/11

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

nel corso delle audizioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che se «presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla video sorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi»;

il Garante ha inoltre rilevato come non appare conforme al canone di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza europea, l'introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, in relazione ai vincoli posti dall'ordinamento europeo sul punto a fronte dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato anche al fine di prevenire il possibile contenzioso giurisprudenziale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere, sin dal prossimo provvedimento utile, le citate disposizioni al fine di assicurare l'alternatività dei due sistemi di verifica di rispetto dell'orario, oltre che una sua introduzione graduata in ragione delle diverse esigenze funzionali dei diversi uffici pubblici e le opportune forme di coinvolgimento e di accordo con le rappresentanze dei lavoratori al fine del ricorso alle suddette forme di rilevamento delle presenze.

G/920-B/5/11

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

considerato che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce, presso il Dipartimento della funzione

pubblica, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo della concretezza», composto da 53 unità di personale e preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete (!) per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

si tratta di fatto di 53 persone che svolgeranno un'attività di controllo ponendo di fatto le varie amministrazioni sotto esame senza fare nulla per aumentarne la produttività;

considerato inoltre che:

l'intero disegno di legge è improntato a una logica di controllo e centralista, nella distorta convinzione che tutti i dipendenti della pubblica amministrazione siano furbi e fannulloni, animati dall'unica volontà di lavorare il meno possibile se, non addirittura, di non lavorare proprio;

non c'è un disegno organico e riformatore che anima il disegno di legge, ma solo una finalità di controllo nella assoluta e colpevole «dimenticanza» del fatto che quello della pubblica amministrazione è un sistema molto complesso sotto i profili organizzativo e normativo;

nel provvedimento in esame non c'è cura del personale della pubblica amministrazione, non c'è volontà di restituire senso e significato al lavoro dei dipendenti pubblici, non c'è nulla sulla formazione permanente, ma solo una finalità punitiva come se bastasse l'attività di controllo per garantire l'effettività dei diritti dei cittadini e il miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, invece che una selezione del personale basata su competenze e merito e l'assicurazione di una formazione continua dei dipendenti pubblici;

il disegno di legge in esame è improntato a una visione «vecchia» della pubblica amministrazione che non tiene conto delle nuove esigenze derivanti dai molti cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e della necessità di creare nuove competenze e anche un nuovo rapporto con i cittadini, più snello, più veloce, più efficiente;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

G/920-B/6/11

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

l'articolo 4 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

l'Ispettorato per la funzione pubblica è stato istituito dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'Ispettorato per la funzione pubblica svolge i seguenti compiti: vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari; per lo svolgimento dell'attività, l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'articolo 1 istituisce il cosiddetto Nucleo per la concretezza, un ulteriore organismo di

controllo i cui compiti rischiano di sovrapporsi a quelli dell'Ispettorato, con il rischio di rendere l'attività ispettiva meno efficiente, considerato anche l'esiguo numero di unità di personale, cinquantatré, preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

tenuto conto che:

secondo dati forniti dall'Ispettorato della funzione pubblica, nel 2018 ci sono stati 10.350 procedimenti disciplinari avviati, in ragione di un notevole aumento dei controlli sia grazie a un'efficace azione deterrente;

l'efficienza amministrativa si costruisce investendo sulle risorse umane, che risultano sia il fattore produttivo di maggiore rilevanza della pubblica amministrazione, sia la principale variabile su cui agire per costruire efficienza e competitività;

i dati OCSE, incrociati con quelli della Ragioneria dello Stato, rilevano che l'Italia è ultima fra i Paesi europei quanto a numero di dipendenti pubblici, 49 ogni mille abitanti, ed è penultima, con un quasi 15 per cento, quanto a numero di dipendenti pubblici rispetto al totale degli occupati;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a potenziare l'organico dell'Ispettorato per la funzione pubblica, al fine di garantire un efficace ed efficiente funzionamento dell'attività ispettiva all'interno della pubblica amministrazione.

Art. 1

1.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1 sopprimere il capoverso «Art. 60-quinquies».

Art. 2

2.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e», con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità o».

2.2

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, sempre in presenza di fattori di rischio specifici riguardanti fenomeni di assenteismo e inosservanza dell'orario di lavoro».

2.3

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».

2.4

[Iannone](#), [Bertacco](#), [Rauti](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il personale del comparto dell'istruzione e della ricerca, ivi compresa l'area dirigenziale, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo».

Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo 2 sopprimere le parole: «e 4».

2.5

[Parente](#), [Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Tutto il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, compresi i dirigenti scolastici, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. È altresì escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo il personale dell'Afam, dell'università e della ricerca».

2.6

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ed educativo» con le seguenti: «, educativo e ATA».

2.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «nonché i dirigenti».

Conseguentemente, al medesimo comma: medesimo periodo, sostituire le parole: «è escluso», con le seguenti: «sono esclusi»; sopprimere il secondo periodo».

2.8

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «, i dirigenti e il personale ATA».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «è escluso» con le seguenti: «sono esclusi»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

2.9

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 4, dopo le parole: «il personale docente ed educativo», aggiungere le seguenti: «il personale ATA, i Dirigenti scolastici, i lavoratori della Ricerca e delle Università».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.10

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 4, dopo le parole: «istituzioni educative» inserire le seguenti: «, ivi compresi i dirigenti scolastici».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.11

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.0.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti

medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Ai fini di cui al comma 6-*bis* le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.2- *bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui ai periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'Inps provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo

all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 463 del 1983. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'Inps per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 463 del 1983.».

Art. 3

3.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.»

3.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2018, n. 145,», *aggiungere le seguenti:* «le regioni e gli enti locali,».

3.3

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppresse le parole da: "e possono essere espletati" fino alla fine del periodo.».

3.4

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche», *con le seguenti:* «la possibilità di svolgere le prove scritte,».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero 3), sostituire le parole: «con risposta a scelta multipla», *con le seguenti:* «a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1)».

3.5

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 6, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed estendendo tale modalità anche per i docenti abilitati e inseriti nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia, per i docenti non abilitati inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia e con tre annualità di servizio, oltre che per il personale Assistente amministrativo facente funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)».

3.6

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «o in sostituzione delle medesime».

3.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), numero 5), sopprimere la parola: «anche», *e sostituire la parola:* «telematici», *con la seguente:* «digitali».

3.8

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.9

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami».

3.10

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 6, lettera b), numero 7) dopo le parole: «di titoli», aggiungere le seguenti: «ovvero di esperienze lavorative».

3.14

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per il comparto della scuola e le università e gli enti di ricerca le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate su tutti i posti resi vacanti e disponibili per un biennio senza ragioni sostitutive inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga».

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, al comparto della scuola e alle università»;

al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «ai commi 1 e 6-bis»;

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».

3.11

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- 4ª Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l'inserimento anche in una graduatoria di una o più provincie oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.».

3.12

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e di formare nuove figure professionali nelle materie di cui al comma 2, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato.».

3.13

[Berardi](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il 50 per cento dei posti messi a concorso di cui al comma 4, lettera b), è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi,

o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.15

[Perosino](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire l'attuazione del comma 4, per il triennio 2019-2021, nell'ottica della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, con conseguente razionalizzazione delle risorse, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le sole amministrazioni centrali sono prorogati al 31 dicembre 2021. In tal caso, non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

3.16

[Masini](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

3.17

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.».

3.18

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

3.19

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere a) e b).

3.20

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 9, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «tempestivamente», con le seguenti: «entro dieci giorni».

3.21

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «in quiescenza», aggiungere le seguenti: «da almeno due anni e».

3.22

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

3.23

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.».

3.24

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.».

3.25

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» aggiungere le seguenti: «sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica».

3.26

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Sopprimere il comma 14.

3.27

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

3.0.1

[Modena](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui al comma 1, lettera *c*) e comma 2, lettera *b*) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.

3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 o delle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse.».

3.0.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure per il pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione)

1. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione, all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: ", e possono essere espletati" fino alla fine del periodo sono soppresse.».

3.0.3

[Mallegni](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Intervento in favore dell'autonomia gestionale delle amministrazioni pubbliche)

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

Art. 4

4.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito con il seguente:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti"».

4.2

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

4.3

[Lonardo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai dirigenti sanitari di strutture ospedaliere situate nel territorio delle Regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro in Sanità e che risultano inadempienti in termini di mantenimento nell'erogazione dei LEA, non spetta alcuna retribuzione di risultato per l'intera durata del Piano di rientro».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di retribuzione di risultato della dirigenza medica».

Art. 5

5.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le somme di cui al comma 2, terzo periodo, sono, altresì, distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai predetti soggetti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore degli stessi, in proporzione all'entità del rispettivo credito. Per le finalità di cui al precedente periodo, il fondo di cui al comma 3, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2019».

5.2

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziato, che costituisce tetto di spesa.

6-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 6-bis è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta,

all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

1.3.2.1.14. 11ª Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 6 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 55 e connessi

Riunione n. 6

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019

Relatrice: [GUIDOLIN \(M5S\)](#)

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 17,55

- [\(55\)](#) *PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*
- [\(281\)](#) *Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*
- [\(555\)](#) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*
- [\(698\)](#) *FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*
- [\(853\)](#) *DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare*
- [\(868\)](#) *LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*
- [\(890\)](#) *Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare*
(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.15. 11ª Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 7 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi

Riunione n. 7
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Relatrice: [GUIDOLIN \(M5S\)](#)
Orario: dalle ore 16,10 alle ore 17,20

- [\(55\)](#) **PATRIARCA ed altri.** - *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*
- [\(281\)](#) **Vanna IORI e Assuntela MESSINA.** - *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*
- [\(555\)](#) **Simona Nunzia NOCERINO ed altri.** - *Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*
- [\(698\)](#) **FARAONE ed altri.** - *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*
- [\(853\)](#) **DE VECCHIS ed altri.** - *Norme in materia di caregiver familiare*
- [\(868\)](#) **LAUS.** - *Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*
- [\(890\)](#) **Roberta TOFFANIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di caregiver familiare*
(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.16. 11ª Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 115 (pom.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
115ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta del 13 giugno dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), relatrice sui disegni nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in materia di *caregiver* familiare, ricorda che, a fronte dell'unanime volontà di tutte le forze politiche di legiferare sulla materia, il 15 gennaio 2019 era stato costituito un Comitato ristretto (composto dalla relatrice stessa e dai senatori Nocerino, Pizzol, Patriarca, Toffanin, Bertacco, Unterberger e Laforgia), al fine di individuare una sintesi di tutti i provvedimenti.

Pone quindi l'accento sulla delicatezza del lavoro effettuato dal Comitato, che, negli ultimi 5 mesi, ha lavorato a ritmi sostenuti, nell'intendimento di fornire risposte concrete a quelle numerose persone che, di fatto, svolgono una funzione di supplenza dell'assistenza pubblica, funzione tra l'altro rivolta ai soggetti più deboli e fragili. All'esito dei lavori del Comitato, oltre che sulla base dell'attività, anche di tipo conoscitivo, svolta in Commissione, è in corso di predisposizione un'ulteriore iniziativa legislativa sulla materia, che terrà conto anche delle diverse istanze formulate dalle associazioni, come quelle dei malati oncologici, dei malati di sclerosi laterale amiotrofica, di sclerosi tuberosa, di Alzheimer, di sindrome di Rett e di altre malattie genetiche rare, nonché delle istanze formulate dal terzo settore e da molte altre associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In particolare, l'articolato risulterà strutturato su di una serie di punti fondamentali, come la tutela previdenziale (per riconoscere l'attività svolta dal *caregiver* familiare anche ai fini pensionistici), la

semplificazione per il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare, l'adeguamento dei LEP e dei LEA in favore dei *caregiver* familiari (al fine di alleggerire il peso dell'assistenza da questi prestata), il sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza (al fine di evitare che il *caregiver* possa essere vittima di emarginazione), il riconoscimento delle competenze acquisite con la qualifica di *caregiver* (perché possano costituire una opportunità di lavoro nel settore socio-sanitario), le detrazioni fiscali, nella misura del 50 per cento fino all'importo di 10.000 euro annui e l'attenzione alle Regioni e alle provincie Autonome. La relatrice pone infine l'accento sulla qualità del lavoro svolto sino ad ora e sulla particolare delicatezza delle tematiche sottese ai disegni di legge in questione, auspicando che il senso di responsabilità da tutti manifestato consenta di pervenire nei tempi più rapidi alla conclusione dell'*iter*.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, si riserva di valutare, anche in seno al proprio Gruppo, i contenuti sostanziali del nuovo testo ed auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di un articolato sul quale possa coagularsi la più ampia convergenza. Invita infine a prestare particolare attenzione alle coperture finanziarie.

Anche la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), nel riservarsi una valutazione analitica del nuovo disegno di legge, auspica una ampia e solida convergenza sulla tematica, invitando contestualmente tutte le forze politiche a garantire la piena sostenibilità economica delle misure.

La presidente [CATALFO](#), nel ringraziare tutte le forze politiche per il prezioso contributo, auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di un testo largamente condiviso, dando finalmente risposta a problematiche che si imponevano all'attenzione del Parlamento sin dalla scorsa legislatura.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla Commissione Istruzione entro il prossimo 9 luglio e che, nella seduta del 12 giugno scorso, aveva avuto luogo la relazione illustrativa sul provvedimento.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) e la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), nel rilevare che la Commissione dispone ancora di un congruo margine di tempo per formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, chiedono di differire l'inizio della discussione generale, al fine di meglio approfondire i contenuti dell'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno.

La presidente [CATALFO](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per il prosieguo della seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 maggio.

La presidente [CATALFO](#) riepiloga brevemente l'*iter* dei disegni di legge in titolo. Osserva quindi che è possibile procedere all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 658, assunto dalla Commissione quale testo base per i propri lavori.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), apprezzate le circostanze, osserva che sarebbe opportuno integrare con ulteriori audizioni il ciclo a suo tempo effettuato dalla Commissione. Domanda inoltre la riapertura del termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*), nel rilevare che l'*iter* dei provvedimenti sembra aver subito una sostanziale battuta d'arresto, domanda se la Commissione sia in condizione di procedere, già dall'odierna seduta, alla votazione degli emendamenti. Solo in tal caso, infatti, avrebbe senso procedere all'illustrazione degli stessi.

Alle osservazioni del senatore Laus si associa il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*).

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), nel confermare le richieste poc'anzi formulate dal senatore Floris, pone l'accento sui forti dissidi presenti all'interno del Governo e della maggioranza, che, a suo avviso, stanno pesantemente e negativamente condizionando l'*iter* dei disegni di legge in titolo.

La presidente [CATALFO](#) replica al senatore Floris osservando che il ciclo di audizioni effettuato dalla Commissione è stato particolarmente approfondito e che pertanto non appare opportuno effettuare delle altre. Rileva quindi che, ad oggi, non è possibile procedere alle votazioni degli emendamenti, in mancanza del parere della Commissione Bilancio. L'illustrazione, tuttavia, potrebbe consentire alla relatrice di approfondire nel merito le proposte.

Segue un breve dibattito tra il senatore [LAUS](#) (*PD*) (che si pone problematicamente sulla sussistenza della maggioranza in caso di eventuali votazioni), e la presidente [CATALFO](#) (che

ribadisce l'impossibilità di procedere al voto nella seduta odierna, in assenza del parere della Commissione Bilancio).

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), nel rilevare preliminarmente che il proprio Gruppo potrebbe, se del caso, dare comunque per illustrate le proprie proposte, osserva che al tema è sottesa una rilevante questione politica, che va oltre le considerazioni di mera forma e che vede le forze di maggioranza su posizioni ampiamente divergenti. Andrebbe dunque previamente verificata la reale disponibilità della maggioranza a un confronto sugli emendamenti.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) invita la Commissione a non trascurare i delicati legami tra le tematiche inerenti al salario minimo e quelle relative al cuneo fiscale.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) si sofferma, quindi, sulla sussistenza di efficaci coperture finanziarie.

A giudizio del senatore [LAUS](#) (PD) sarebbe opportuno differire l'illustrazione degli emendamenti, viste le contraddizioni in seno alle forze politiche di maggioranza, concretizzatesi in numerosi emendamenti presentati dal Gruppo Lega.

La presidente [CATALFO](#) precisa che le proposte emendative in questione risultano ritirate, come riportato dal resoconto della seduta del 12 giugno scorso. Anche il fascicolo in distribuzione, peraltro, tiene conto dell'avvenuto ritiro.

Il senatore [LAUS](#) (PD) ribadisce che i contrasti all'interno della maggioranza rappresentano comunque un fattore di disorientamento. Rileva inoltre che, nonostante il testo base sia stato oggetto di forte propaganda mediatica da parte del Ministro del Lavoro, lo stesso Ministro non ha mai presenziato alle sedute della Commissione.

Ad avviso del senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU), la valenza politica dell'illustrazione degli emendamenti sarebbe maggiormente garantita qualora avesse luogo a ridosso del voto sugli stessi.

La presidente [CATALFO](#) precisa che, ancorché non appaia una soluzione pienamente condivisibile, nulla osta al rinvio alla prossima seduta dell'illustrazione degli emendamenti.

La relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S), nel rilevare che i tempi di esame risentono non solo del fitto calendario istituzionale della Commissione ma anche delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, osserva che l'illustrazione delle proposte emendative (tra cui alcune, molto rilevanti, presentate dalla propria parte politica), è comunque un passaggio conoscitivo ad elevata valenza e non meramente formale.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) osserva che si potrebbe procedere, nell'odierna seduta, all'illustrazione delle proposte presentate dalle forze politiche di maggioranza.

Replica la presidente [CATALFO](#), ritenendo opportuno che l'illustrazione abbia luogo contestualmente per tutte le proposte ed articolo per articolo.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), nel sottolineare nuovamente la difficile situazione politica all'interno della maggioranza, ribadisce l'opportunità di rinviare l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) insiste sulla necessità di non far trascorrere troppo tempo tra l'illustrazione e il voto degli emendamenti e lamenta l'assenza del rappresentante del Governo.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che la relatrice è presente e potrebbe da subito iniziare a valutare nel merito le proposte emendative, qualora illustrate.

Il senatore [LAUS](#) (PD) chiede, a nome del Gruppo di appartenenza, che la Presidenza si attivi per garantire la presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai lavori della Commissione.

Alla richiesta si associa il senatore [FLORIS](#) (FI-BP).

La presidente [CATALFO](#), apprezzate le circostanze, rinvia infine alla prossima seduta l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.17. 11ª Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 8 (ant.) del 01/08/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge nn. 55 e connessi

Riunione n. 8
GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

Relatrice: [GUIDOLIN \(M5S\)](#)
Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,20

- [\(55\)](#) *PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*
- [\(281\)](#) *Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*
- [\(555\)](#) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*
- [\(698\)](#) *FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*
- [\(853\)](#) *DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare*
- [\(868\)](#) *LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*
- [\(890\)](#) *Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare*
(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.18. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 153 (pom.) del 15/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 15 GENNAIO 2020
153ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[DE VECCHIS](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Paolo Lazzara a Vice Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 41)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seconda seduta antimeridiana si è svolta l'audizione del professor Lazzara. Rammenta inoltre che nella prima seduta antimeridiana è stata sollevata la questione dell'eventuale inconfiribilità dell'incarico al candidato proposto dal Governo.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) esplicita l'intenzione di compiere gli approfondimenti necessari in merito a tale questione. Ritene quindi che la votazione sulla sua proposta di parere possa svolgersi nella giornata di domani.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), premessa l'assenza di un atteggiamento negativo preconcepito nei confronti del candidato, pur prendendo atto delle dichiarazioni di insussistenza di motivi di inconfiribilità e di incompatibilità sottoscritte dal professor Lazzara, rileva l'opportunità di evitare che la Commissione si esprima a favore di una nomina la cui regolarità potrebbe successivamente essere contestata.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che la Commissione debba essere posta nelle condizioni di deliberare in un quadro di sufficiente chiarezza e che in generale sia da dedicare la massima attenzione all'esame delle proposte di nomina, le quali non devono in alcun caso essere oggetto di gestione frettolosa. Coglie l'occasione per rimarcare, in parallelo, la presentazione di atti di sindacato ispettivo presentati dal proprio Gruppo riguardanti l'attuale gestione dell'INPS.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*), ricordato il condivisibile impegno costantemente riservato dal Movimento 5 Stelle al tema della trasparenza nelle scelte politiche, richiama l'opportunità di procedere alla votazione sulla proposta di nomina in esame quando sarà disponibile una interpretazione certa e univoca sulla questione sollevata.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) osserva che l'orientamento di non procedere immediatamente alla votazione è funzionale proprio all'esigenza di compiere un approfondimento doveroso.

La relatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) precisa l'intenzione di ottenere i necessari ragguagli dagli organi tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) non ritiene che la necessaria terzietà possa risultare garantita da parte della stessa autorità proponente.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) giudica le posizioni espresse dal senatore Romeo e dalla relatrice Nocerino riconducibili a una comune volontà di pervenire alla massima chiarezza riguardo la correttezza della procedura di nomina in esame. Sottolinea quindi la preminenza della responsabilità politica che i vari Gruppi si assumono in sede di votazione in base alle conclusioni della relatrice e precisa che la richiamata, condivisibile necessità di verifica circa la conformità alla legge della proposta di nomina non può ovviamente in alcun modo costituire un precedente atto a legittimare in futuro richieste di approfondimento di natura meramente dilatoria.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) specifica la propria intenzione di non prendere parte alla votazione in mancanza di un chiarimento definitivo sulla regolarità della proposta di nomina.

Il presidente [DE VECCHIS](#) propone di convocare la Commissione per la formulazione e la votazione della proposta di parere martedì 28 gennaio, così da consentire in particolare alla relatrice la massima possibilità di compiere gli approfondimenti sollecitati.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*), prendendo spunto dagli interventi svolti nel corso della prima seduta antimeridiana in relazione alla trattazione dei disegni di legge in materia di *caregiver*, fa presente la necessità che venga acquisita agli atti parlamentari la relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461, già assegnato alla Commissione, di cui sollecita peraltro l'incardinamento in tempi rapidi, al fine di consentire tale richiesta.

La senatrice [PARENTE](#) (*IV-PSI*) si associa, facendo presente l'urgenza di riprendere l'*iter* dei disegni di legge in materia di *caregiver*. Segnala peraltro, in merito al disegno di legge n. 1461, l'insufficienza delle risorse poste a copertura dei contributi figurativi.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) ricorda l'impegno unanime dei Gruppi parlamentari ai fini della presentazione del disegno di legge n. 1461 e fa presente le preoccupazioni di numerose associazioni riguardo l'esiguità delle risorse finalizzate alla copertura dei contributi figurativi; auspica pertanto che in particolare la maggioranza si attivi allo scopo di ottenere un aumento congruo della

dotazione finanziaria.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala le numerose sollecitazioni pervenute dalla società civile, a cui spera venga data al più presto risposta attraverso un adeguato reperimento di risorse.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) sollecita una convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, necessario a definire l'agenda della Commissione secondo un quadro complessivo e sistematico.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*), riconosciuto il carattere comune dell'impegno sul tema del *caregiver*, auspica che si pervenga a definire una posizione di mediazione idonea a estendere in maniera adeguata la possibilità di fruizione dei contributi figurativi.

In riferimento alla proposta di nomina n. 41, richiede di convocare la Commissione nella giornata di domani, al fine di consentire lo svolgimento della votazione sulla proposta di parere.

Il presidente [DE VECCHIS](#) interviene brevemente su tale ultimo punto, facendo presente che si è già stabilito di convocare a tale scopo la Commissione il 28 gennaio prossimo.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Nannicini in ordine alla opportunità di convocare l'Ufficio di Presidenza della Commissione, al fine di effettuare una complessiva programmazione dei lavori. Fa quindi presente il proprio favore riguardo alla ripresa dell'esame dei disegni di legge in materia di *caregiver*, specificando peraltro che l'iniziativa legislativa n. 868, a sua firma, prevedeva di reperire le relative risorse dagli stanziamenti destinati alla sanità, piuttosto che alle politiche sociali. In considerazione della tendenza all'ospedalizzazione degli individui non autosufficienti e della maggiore economicità dell'assistenza domiciliare, osserva che la propria impostazione determinerebbe una razionalizzazione della stessa spesa sanitaria. Avanza quindi la preoccupazione che, in assenza di interventi legislativi idonei, l'assistenza domiciliare determinerà la sussistenza di una nuova e ampia area di lavoro sottopagato; richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità di garantire livelli di preparazione omogenei per gli operatori impegnati nell'assistenza domiciliare e presso strutture di ricovero. Si riserva quindi di intervenire nel merito del disegno di legge n. 1461 quando ne sarà avviata la discussione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) riconosce l'esigenza di disporre di una programmazione efficace ed attenta dei lavori della Commissione, in particolare evitando di prevedere tempi di trattazione eccessivamente ridotti, tali da non garantire modalità adeguate di analisi, come troppo spesso avvenuto nel corso della Legislatura.

Il [PRESIDENTE](#) puntualizza che provvederà alla convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi successivamente alla ripresa dei lavori di fine mese. Nel condividere l'importanza delle iniziative per la disciplina della figura del *caregiver*, si riserva di prendere i necessari contatti con la Presidenza della Commissione bilancio ai fini di una richiesta in tempi rapidi della relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.19. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
160^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(55) *PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*

(281) *Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*

(555) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(698) *FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*

(853) *DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare*

(868) *LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*

(890) *Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1461, disgiunzione del disegno di legge n. 868 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio 2019.

Ha la parola per illustrare il disegno di legge n. 1461 la relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), la quale premette che tale proposta legislativa rappresenta l'esito, condiviso da tutti i Gruppi, dei lavori del Comitato ristretto chiamato ad esaminare i diversi disegni di legge in materia di *caregiver*.

Nel riferire sui contenuti del testo rileva in particolare che l'articolo 1 concerne il riconoscimento e la tutela della figura del *caregiver*, la cui attività deve essere commisurata ai bisogni effettivi dell'assistito, mentre l'articolo 2 specifica che l'attività medesima deve essere svolta a titolo gratuito e in modo continuativo. La qualifica di *caregiver*, inoltre, ai sensi dell'articolo 3, non può essere riconosciuta a più di una persona per assistito.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, riguardante la documentazione da presentare all'INPS ai fini dell'accesso ai benefici, la nomina e la cessazione dallo stato giuridico e dalla funzione di *caregiver*, che contempla, ai sensi dell'articolo 5, la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato nel limite complessivo di tre anni, cumulabili con i contributi versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Il successivo articolo 6 concerne la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Avviandosi alla conclusione, la relatrice si sofferma sull'articolo 7, il quale riconosce al *caregiver* il diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro e alla scelta prioritaria della sede di lavoro, quindi sull'articolo 8, che dispone in ordine al riconoscimento e alla certificazione delle competenze acquisite, mentre gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente norme di carattere fiscale e relative alla presentazione al Parlamento di una relazione annuale da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 11, infine, reca la copertura finanziaria.

Tenuto conto delle previsioni illustrate, la relatrice propone quindi la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1461 con quella sugli altri disegni in titolo.

La Commissione conviene.

Il senatore [LAUS](#) (PD), rilevata l'eterogeneità della materia, ritiene di chiedere la disgiunzione della discussione del disegno di legge n. 868, di cui è firmatario.

La Commissione conviene.

La Commissione conviene altresì in ordine alla proposta della relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) di assumere il disegno di legge n. 1461 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) propone di audire in relazione al testo base le associazioni maggiormente rappresentative.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda che si è svolto un ampio ciclo di audizioni sui disegni di legge già all'ordine del giorno. Invita quindi i Gruppi a far pervenire entro domani le rispettive proposte in ordine ai soggetti da audire al fine della programmazione di un nuovo ciclo di audizioni, che necessariamente si svolgerà in tempi più contenuti. Al fine di un più rapido svolgimento dell'*iter* propone inoltre di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di predisporre la relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461.

La Commissione conviene.

La senatrice [PARENTE](#) (IV-PSI) ritiene preferibile, in considerazione della convergenza dei diversi Gruppi in ordine al testo appena illustrato, porre un termine per la presentazione degli emendamenti al testo base che risulti adeguatamente ravvicinato.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) invita a non affrontare la trattazione del testo base in maniera eccessivamente frettolosa e osserva che il termine per la presentazione degli emendamenti non può che essere successivo allo svolgimento del ciclo di audizioni.

La presidente [MATRISCIANO](#) rileva che la programmazione dei tempi della discussione congiunta deve contemperare la necessaria qualità del lavoro e l'esigenza di corrispondere alle aspettative della società civile.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) fa presente che alcuni dei soggetti già auditi auspicano di potersi esprimere relativamente al disegno di legge n. 1461.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) giudica inusuale la ripetizione di un ciclo di audizioni nell'ambito della medesima procedura. Fa inoltre presente la necessità di procedere con speditezza, pur tenendo conto dell'opportunità di migliorare taluni aspetti del disegno di legge n. 1461.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone in evidenza l'utilità delle audizioni di soggetti particolarmente qualificati al fine di enucleare specifici miglioramenti di un testo che attualmente presenta lacune.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente che il miglioramento del disegno di legge assunto quale testo base è intento comune; sollecita pertanto nuovamente i Gruppi a segnalare i soggetti da ascoltare, così da poter programmare in tempi rapidi il ciclo di audizioni.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) specifica che la preferenza per un andamento spedito dell'*iter* non comporta alcuna sottovalutazione della complessità dei temi da approfondire.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica un esito positivo e rapido della discussione congiunta e coglie l'occasione per sottolineare che l'inerzia del Governo in ordine alla definizione del parere sui profili finanziari ha finora arrestato l'*iter* legislativo di proposte riguardanti i temi delicati ed urgenti, come quello della videosorveglianza negli asili nido.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(973) NANNICINI ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità

(531) Annamaria PARENTE ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili

(1181) Roberta TOFFANIN ed altri. - Modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento per gli invalidi civili ricoverati in ospedale

(Discussione congiunta e rinvio)

Nell'introdurre la discussione congiunta, il relatore [NANNICINI](#) (*PD*) nota che i disegni di legge nn. 531 e 1181 constano di modifiche puntuali della legislazione, mentre il disegno di legge n. 973 ha carattere maggiormente organico. Tali iniziative legislative risultano complementari nella prospettiva di un miglioramento della disciplina in materia di sostegno a soggetti con disabilità sulla quale, rammenta, il Governo ha preannunciato la presentazione di una proposta di riforma complessiva.

Dà quindi conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 973, che prevede l'istituzione dello strumento dell'assegno personale di cura, finalizzato a favorire la piena inclusione delle persone non autosufficienti. In particolare, la disciplina dell'assegno personale di cura supera i limiti dell'indennità di accompagnamento, quantificata in maniera fissa, privilegiando il ricorso a misure di sostegno graduate. Rileva inoltre che l'assegno personale di cura può essere erogato in forma monetaria o di copertura della spesa per l'accesso a servizi, in misura doppia all'indennità di accompagnamento attualmente prevista.

Riferisce quindi in ordine al disegno di legge n. 1181, volto a specificare che l'indennità di

accompagnamento destinata agli invalidi civili gravi deve essere erogata anche nei periodi di ricovero ospedaliero.

Quanto al disegno di legge n. 531, il relatore rileva che tale proposta prevede l'aumento del limite di reddito calcolato ai fini IRPEF cumulabile con l'assegno sociale di invalidità.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) si riserva di formulare una proposta di parere nella prima seduta utile successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni avviato nella Commissione di merito.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) giudica condivisibile l'impostazione del relatore riguardo l'ordine dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

La presidente [MATRISCIANO](#) dà conto delle osservazioni favorevoli espresse dalla 10a Commissione. Rileva peraltro che le ulteriori Commissioni consultate possono esprimersi entro il 1° marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 19 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.20. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 164 (ant.) del 26/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020
164^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ([n. 157](#))

(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) presenta e illustra uno schema di osservazioni favorevoli (il cui testo è pubblicato in allegato), mettendo particolarmente in evidenza l'apprezzabile adozione, prevista dalla normativa europea in via di recepimento, di limiti alle esposizioni a radiazioni più restrittivi.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) riterrebbe opportuno un approfondimento del testo. Coglie l'occasione per segnalare l'urgenza della costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed auspicare che la Presidenza di tale organo venga assegnata a un esponente delle forze di opposizione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di osservazioni viene quindi posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che sarebbe stato preferibile consentire di compiere gli opportuni approfondimenti in merito allo schema di osservazioni, piuttosto che procedere subito alla

votazione.

Il senatore [LAUS](#) (PD), prendendo atto del rilievo della senatrice Nisini, osserva che non sussista alcun motivo per attribuire alla Presidenza una qualsiasi volontà di comprimere il dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione sarà convocata alle ore 12 di martedì 3 marzo per il seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; alle ore 15 della stessa giornata le Commissioni 1a e 11a riunite saranno convocate per le comunicazioni programmatiche del Ministro per la pubblica amministrazione.

In riferimento al ciclo di audizioni già previsto nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge in materia di *caregiver* ricorda le misure restrittive adottate dal Collegio dei Senatori Questori in relazione all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19: le audizioni saranno pertanto sostituite dall'acquisizione di documenti scritti.

Intervengono successivamente il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) e la senatrice [PARENTE](#) (IV-PSI), segnalando la possibilità di acquisire le memorie di un numero più ampio di soggetti rispetto a quelli di cui era prevista l'audizione.

La presidente [MATRISCIANO](#) invita quindi i Gruppi a far pervenire alla presidenza le relative segnalazioni.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

La [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 14 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

L'11a Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo, premesso che:

- lo schema di decreto in esame reca l'attuazione della direttiva 2013/59/ Euratom il cui termine di recepimento è scaduto il 6 febbraio 2018; contro l'Italia risulta avviata, per il mancato recepimento della medesima, la procedura d'infrazione 2018/2044;
 - la direttiva 2013/59 Euratom stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione;
- considerato che:
- la suddetta direttiva attua un processo di armonizzazione legislativa aggiornando e raccogliendo

in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici);

- la direttiva reca due importanti aspetti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrambi recepiti dal decreto in esame: *a)* la riduzione consistente dei limiti di esposizione per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti, pari a 20 mSv/a; *b)* la riduzione della concentrazione del gas radon sia negli ambienti di lavoro che nelle civili abitazioni, che passa al valore di 300 Bq/m³ e per le civili abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024 passa al valore di 200 Bq/m³;

considerato altresì che:

- il decreto in esame, all'articolo 29, recepisce la direttiva 2013/59/Euratom relativamente ai limiti di esposizione alle radiazioni gamma (1 mSv/a) rilasciate dai materiali da costruzione nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Inoltre, prevede, per coloro che procedono all'immissione sul mercato di alcuni tipi di materiali riportati nell'allegato II del decreto in esame (ad esempio tufo, granito, porfido, pozzolane, lava) l'obbligo di determinare le concentrazioni di attività dei radionuclidi, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

1.3.2.1.21. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 169 (pom.) del 04/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCLEDÌ 4 MARZO 2020
169^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1461

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, come convenuto nella seduta del 26 febbraio scorso, in relazione al disegno di legge n. 1461 (disciplina della figura del *caregiver*), è stato richiesto alle associazioni segnalate dai membri della Commissione, o che ne avevano fatto istanza autonomamente, di voler trasmettere in forma scritta osservazioni e suggerimenti sul testo. Avverte che le memorie pervenute saranno immediatamente rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1727) SANTILLO ed altri. - Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Parere all'8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dà la parola alla relatrice [NOCERINO](#) (M5S), la quale osserva che dalle audizioni svolte presso la Commissione di merito è emersa l'esigenza di una conclusione rapida dell'*iter*, senza che vi siano particolari rilievi concernenti le disposizioni recate dal disegno di legge. Presenta quindi uno schema di parere favorevole (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*), rilevando la priorità da accordare alla tutela dei lavoratori e dei territori vittime di situazioni di disagio, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere.

Anche la senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) motiva il voto favorevole del proprio Gruppo facendo riferimento all'esigenza, ampiamente riconosciuta, di celerità nell'approvazione del provvedimento.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione unanime approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) rammenta che le Commissioni 9a e 10a hanno espresso osservazioni favorevoli sul provvedimento in esame entro il termine, scaduto il 1° marzo scorso. Segnala peraltro la possibilità che la 14a Commissione esprima le proprie osservazioni nel corso della giornata odierna.

Ha quindi la parola la relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*), la quale, rilevato il favore delle categorie interessate nei confronti del provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) suggerisce l'opportunità di attendere di disporre delle osservazioni della 14a Commissione.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) segnala l'orientamento della 14a Commissione a esprimere osservazioni favorevoli, tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche limitate all'ordinamento vigente, relative in particolare alla definizione dell'autorità competente.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI specifica che ai sensi della disciplina in esame, ai fini della definizione dell'autorità competente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono aggiunti il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della salute.

La proposta di parere favorevole della relatrice è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1727

L'11ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che:

l'articolo 1, comma 1, prevede misure in favore dei dipendenti di imprese del territorio impossibilitati a prestare attività lavorativa a causa degli eventi di cui in titolo;
in particolare, è previsto che la regione Liguria - nel limite delle risorse disponibili ad essa destinate ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 - possa erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.22. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 170 (ant.) dell'11/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 11 MARZO 2020
170ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

*SULLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1461 E CONNESSI
(CAREGIVER FAMILIARE)*

In riferimento ai disegni di legge n. 1461 e connessi (in materia di *caregiver* familiare), la [PRESIDENTE](#) ricorda che ieri è scaduto il termine per la trasmissione delle memorie scritte da parte dei soggetti segnalati dai Gruppi. Tali testi sono disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sui profili di competenza della Commissione, il relatore [NANNICINI](#) (PD) fa particolare riferimento alle motivazioni alla base del provvedimento in esame, espressione della doverosa attenzione alle esigenze di famiglie e imprese nell'attuale fase di emergenza sanitaria. Propone quindi di esprimere un parere favorevole, pur rilevando che gli ambiti geografici e settoriali oggetto delle misure recate risultano superati e che si pone ormai l'esigenza di ulteriori provvedimenti a carattere organico a sostegno dell'economia e dell'occupazione.

Non essendovi richieste di intervento, la presidente [MATRISCIANO](#) (M5S) pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) rammenta che, in conseguenza delle misure assunte ai fini del contenimento dell'attuale emergenza sanitaria, i lavori delle Commissioni sono al momento limitati alla trattazione degli atti urgenti ad essa correlati.

Nell'auspicare il rapido superamento dell'attuale situazione, preannuncia che la discussione dei disegni di legge in materia di *caregiver* familiare riprenderà non appena possibile. Si procederà anzitutto con l'illustrazione e l'abbinamento del disegno di legge n. 1717, assegnato alla Commissione il 4 marzo scorso.

La Commissione prende atto.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) coglie l'occasione per specificare che l'orientamento del proprio Gruppo di astenersi in sede di votazione sulle proposte di parere relative al disegno di legge n. 1746 nelle Commissioni consultate deriva dalla scelta di privilegiare la valutazione del testo e degli emendamenti presso la Commissione di merito. Osserva quindi che ragioni di economia dei lavori consiglierebbero di accorpate le diverse disposizioni rese urgenti dall'emergenza sanitaria in un provvedimento unico.

La seduta termina alle ore 9.

1.3.2.1.23. 11^a Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 189 (pom.) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
189^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 ([n. 177](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) osserva che il provvedimento in esame è particolarmente opportuno e necessario in considerazione della rilevanza della protezione delle reti informatiche delle amministrazioni pubbliche ai fini della sicurezza nazionale. Pone inoltre in evidenza il ruolo nevralgico della Presidenza del Consiglio in tale ambito.

In risposta a una sollecitazione della senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) ricapitola quindi brevemente le disposizioni di competenza della Commissione.

Propone infine l'espressione di osservazioni favorevoli.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati ([n. 181](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) richiama in principio il contesto normativo relativo alla tutela dei minori stranieri non accompagnati delineato dalla legge 7 aprile 2017, n. 47. Fa quindi presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame è stato predisposto in forza dell'articolo 22 della medesima legge n. 47, che prevede la modifica del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Riguardo le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 rilevanti per competenza, segnala l'integrazione dell'articolo 14 con una disposizione volta a specificare che il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto della disciplina in materia di lavoro minorile.

Successivamente si sofferma sul previsto inserimento dell'articolo 14-*bis*, volto a disciplinare i casi in cui è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), segnalata l'opportunità di svolgere approfondimenti sulla materia, propone di concordare un termine entro il quale i Gruppi possano far pervenire alla Presidenza e alla relatrice proposte utili alla definizione delle osservazioni destinate alla Commissione di merito.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) dichiara la propria disponibilità rispetto alla proposta del senatore Romeo.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene di fissare per le ore 12 del 29 giugno p.v. il termine entro il quale i Gruppi potranno comunicare i loro eventuali rilievi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1461, 55, 281, 555, 698, 853 e 890, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1717 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 1717, specificando in primo luogo che esso ha la finalità principale di attribuire un'indennità annuale di cura e assistenza ai *caregiver*, di natura soggettiva e corrisposta a domanda.

Dà quindi conto delle disposizioni concernenti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità, nonché la relativa dotazione finanziaria di cui all'articolo 1. Dopo aver rilevato che a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è demandata l'emanazione di norme in materia di individuazione, nomina e valutazione del *caregiver* familiare, finalizzate all'ammissione alla fruizione dell'indennità, si sofferma sulle previsioni relative alle domande volte all'ottenimento dell'indennità stessa - la cui istruttoria è attribuita all'INPS - e alla determinazione dei relativi importi.

Segnala poi le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento recate dall'articolo 2, mentre il successivo articolo 3 riguarda il miglioramento dell'efficacia dell'utilizzo delle risorse annualmente disponibili sul Fondo per le non autosufficienze.

Avviandosi alla conclusione, richiama l'attenzione sull'articolo 4, il quale dispone l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

In considerazione dell'affinità della materia trattata, la relatrice propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1717 con quella sui disegni di legge n. 1461 e abbinati.

La Commissione conviene.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito alle fasi precedenti dell'*iter*, con particolare riguardo all'adozione del testo base.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente che il disegno di legge n. 1461, assunto quale testo base nella seduta pomeridiana del 18 febbraio, costituisce l'esito dei lavori svolti in sede di Comitato ristretto, caratterizzato dalla convergenza di tutti i Gruppi parlamentari.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) auspica un prosieguo rapido dell'*iter*, rammentando in particolare il contributo prezioso garantito dai *caregiver* e messo in evidenza durante l'epidemia da Covid-19, anche alla luce dell'esperienza delle residenze sanitarie assistenziali. Osserva a tale riguardo la necessità ineludibile di una congrua disponibilità di risorse.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva l'aspetto innovativo concernente l'erogazione dell'indennità mensile recato dal disegno di legge n. 1717; propone pertanto di richiedere alle associazioni interessate di fornire in tempi sufficientemente brevi memorie scritte riguardanti tale proposta. Conclude ribadendo la necessità di un riconoscimento ai *caregiver* da parte del legislatore, anche in considerazione dei disagi e dell'impegno che hanno caratterizzato il periodo delle misure emergenziali.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda che la Commissione ha già convenuto di richiedere memorie scritte in relazione al testo base e che numerosi soggetti hanno già trasmesso i rispettivi contributi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.24. 11^a Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

- Seduta n. 191 (pom.) del 30/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
191^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Nel contesto del disegno di legge in esame, contenente disposizioni finalizzate a favorire l'inclusione sociale degli individui affetti da epilessia, la relatrice [NOCERINO](#) (M5S) mette innanzitutto in rilievo, per quanto di competenza, l'articolo 2, comma 3, il quale stabilisce le condizioni per il riconoscimento, per un anno, della condizione di «non remissione» e di un'invalidità minima del 46 per cento, anche ai fini dell'applicazione della legge n. 68 del 1999, sul diritto al lavoro dei disabili, mentre alla persona già occupata in azienda, è, per il medesimo intervallo di tempo, riconosciuta un'invalidità pari al 60 per cento anche ai fini delle quote di riserva per i lavoratori disabili.

Prosegue illustrando il successivo comma 4, finalizzato al riconoscimento a favore delle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti di una percentuale d'invalidità civile pari almeno al 46 per cento. Osserva poi che il comma 5 disciplina il riconoscimento della situazione con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992, per i soggetti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda il termine posto alle ore 12 di ieri per trasmettere alla relatrice proposte relative alla predisposizione dello schema di osservazioni. Nota a questo proposito che sono pervenute alcune indicazioni dal Gruppo Forza Italia.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) si riserva di presentare il proprio schema di osservazioni nella giornata di domani.

In risposta a una segnalazione della senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), la presidente [MATRISCIANO](#) comunica che le difficoltà nella visualizzazione del testo del provvedimento - peraltro reperibile attraverso la pagina *web* della Commissione e le banche dati - per mezzo del *link* riportato nel testo delle convocazioni è dovuto a problemi di natura tecnica, alla cui risoluzione si è proceduto prontamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) *Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) specifica in premessa che il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

Per quanto più specificamente di competenza, dopo aver illustrato la definizione di "soggetti che operano nel settore della salute" di cui all'articolo 2, si sofferma sugli obblighi di pubblicità recati dall'articolo 3, riguardanti convenzioni ed erogazioni effettuate da un'impresa produttrice in favore dei soggetti che operano nel settore della salute, nonché gli accordi che producono vantaggi diretti o indiretti, mentre il successivo articolo 4 disciplina gli obblighi per le imprese produttrici costituite in forma societaria di comunicazione al Ministero della salute dei dati identificativi dei soggetti che operano nel settore della salute i quali siano titolari di azioni o di quote del capitale della società o di obbligazioni dalla stessa emesse, ovvero abbiano percepito dalla società corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale. Di tali informazioni l'articolo 5 dispone la pubblicazione in un registro pubblico telematico. Con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, si intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei soggetti che operano nel settore della salute. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire loro un'informativa in merito.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), pur dichiarando l'orientamento favorevole del proprio Gruppo rispetto al disegno di legge in esame, esprime dubbi in rapporto all'effettiva efficacia dello stesso ai fini di una completa trasparenza dei rapporti degli operatori della sanità con le imprese fornitrici, facendo riferimento all'esiguità delle sanzioni previste, particolarmente in rapporto all'entità economica delle forniture destinate alle aziende sanitarie, e al carattere fondamentale dell'integrità etica degli operatori ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118"

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAUS](#) (PD) segnala, per quanto di competenza, l'articolo 4, relativo al passaggio dei medici operanti presso il Sistema di emergenza territoriale alla dirigenza medica, nonché l'attribuzione di compiti di coordinamento e supervisione ai medici impegnati nelle centrali operative. Ulteriori disposizioni recate dal medesimo articolo riguardano l'assunzione del personale infermieristico nel Sistema di emergenza, la qualificazione degli autisti soccorritori e l'allocazione del personale medico a funzioni interne ai presidi ospedalieri; viene inoltre prevista la dipendenza giuridica e funzionale del personale medico e infermieristico e degli autisti soccorritori dal SET 118; i relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria; al personale dei Sistemi di emergenza devono inoltre essere riconosciute specifiche indennità di rischio ambientale, da definire in ambito regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei

deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) rileva che l'articolo unico di cui consta il disegno di legge in esame apporta una serie di modifiche alla vigente disciplina relativa al personale assunto a contratto impiegato nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari di prima categoria, negli istituti italiani di cultura e nelle delegazioni diplomatiche speciali.

Specifica quindi che le modifiche recate dal comma 1 concernono: l'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali della possibilità delle assunzioni a contratto; la possibilità di rinnovo delle assunzioni a tempo determinato; l'effettività dell'applicazione delle norme locali che abbiano carattere imperativo o più favorevoli per il lavoratore; la durata della validità delle graduatorie risultanti dalle prove d'esame svolte per le assunzioni; la retribuzione, le assenze dal servizio e i viaggi di servizio; i procedimenti disciplinari; le fattispecie per le quali non è dovuto il preavviso di tre mesi per la risoluzione del rapporto di lavoro. Segnala infine che il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari. In conclusione il relatore fa presente che il disegno di legge è idoneo a colmare lacune legislative di cui da molto tempo risentono i dipendenti a contratto. Rimarca inoltre il consenso condiviso dai diversi Gruppi politici nei confronti del provvedimento registrato alla Camera, oltre al favore dei soggetti interessati, reso evidente nel corso del ciclo di audizioni ivi svolto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 giugno.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) ritiene che la recente mancata approvazione presso l'altro ramo del Parlamento di una proposta emendativa volta a introdurre la fruizione di un *bonus* a favore di *caregiver* possa indurre a dubitare del reale interesse della maggioranza nei confronti del tema in discussione. Facendo riferimento al congiungimento del disegno di legge n. 1717 e alle numerose sollecitazioni pervenute da realtà associative, sollecita una riflessione sull'opportunità di aprire un nuovo e rapido ciclo di audizioni; a tale proposito segnala che non risulta finora alcun contributo di un soggetto rilevante quale l'ANMIC. Segnala infine la necessità di rendere efficace l'intervento legislativo per mezzo di risorse realmente adeguate, particolarmente in relazione alla questione dei contributi figurativi, di cui giudica evidente l'insufficienza.

A parere della senatrice [NOCERINO](#) (M5S), la richiesta di procedere a ulteriori audizioni riveste nell'attuale fase carattere dilatorio. Osserva inoltre l'opportunità del respingimento della menzionata proposta emendativa, la quale avrebbe comportato la destinazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della legislazione in materia di *caregiver* a favore di una soluzione meramente transitoria.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) ribadisce che la propria richiesta è motivata dal recente congiungimento della discussione del disegno di legge n. 1717, che presenta spunti di rilievo per il prosieguo della discussione congiunta.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che, precedentemente all'assegnazione del disegno di legge n. 1717, la Commissione ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 1461. Tale iniziativa legislativa, peraltro, costituisce la sintesi condivisa del lavoro approfondito svolto dal Comitato ristretto e reca infatti la firma di rappresentanti di tutti i Gruppi.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) segnala la rilevanza delle memorie trasmesse dai soggetti interpellati ai fini della predisposizione degli emendamenti. Sollecita a tale proposito l'audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, finalizzata a un migliore inquadramento degli aspetti finanziari del disegno di legge n. 1461.

La presidente [MATRISCIANO](#) specifica che la valutazione degli aspetti finanziari è di competenza della Commissione bilancio.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) giudica utile un chiarimento da parte del Governo circa la volontà di garantire risorse adeguate alla legislazione in materia di *caregiver*. Auspica quindi che possa essere

richiesto il contributo conoscitivo all'ANMIC e rileva che tale richiesta, anziché avere carattere dilatorio, è ampiamente giustificata dalla rilevanza di tale associazione.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che non sussiste alcuna volontà di rallentare l'*iter* dei disegni di legge in titolo, mentre è possibile ottenere proposte utili al miglioramento del testo base da associazioni alle quali non è stato richiesto di far pervenire contributi scritti.

La presidente [MATRISCIANO](#) riconosce la qualità del contributo offerto dai soggetti che hanno trasmesso le proprie memorie alla Commissione. Fa peraltro presente che ANMIC è parte della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), che ha già trasmesso il proprio contributo scritto, contributo che è a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

1.3.2.1.25. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 192 (ant.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020
192^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati ([n. 181](#))
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) presenta uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, osservando che il provvedimento in esame apporta modifiche alla disciplina vigente tali da favorire l'ingresso nel territorio nazionale di minori non accompagnati, con un conseguente aggravio degli oneri a carico degli enti locali, cui è demandata l'assistenza a tali soggetti. Prosegue rilevando l'incongruità delle misure proposte nella fase attuale, in considerazione dei rischi sanitari connessi e delle ripercussioni sul mercato del lavoro.

Interviene brevemente il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), il quale nota che sarebbe di particolare interesse disporre dei dati relativi agli esiti delle politiche di accesso al lavoro e all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che la questione dei minori stranieri non accompagnati è particolarmente sentita a livello degli enti locali, che spesso sostengono oneri di

notevole entità a vantaggio di interessi privati. Sottolineata quindi la presenza di altri elementi critici nello schema di decreto in esame, particolarmente in relazione alla coerenza con il decreto del Presidente della Repubblica n. 394, e ribadita la gravità dell'impatto finanziario sugli enti locali, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di osservazioni è infine posto in votazione, risultando approvato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) auspica che il disegno di legge in esame venga migliorato in conseguenza dell'impegno in fase emendativa del proprio Gruppo presso la Commissione di merito. Preannuncia quindi l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, esprimendo perplessità in merito all'osservazione proposta, nel presupposto che, considerata la finalità di prevenire rischi per l'incolumità di altre persone, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali, l'accertamento medico non possa essere conseguente solo a un'espressione di volontà del soggetto interessato.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere viene posto in votazione e approvato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Replicando brevemente agli interventi svolti in discussione generale, il relatore [AUDDINO](#) (M5S) rileva l'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio recato dal disegno di legge in esame. Illustra quindi uno schema di parere favorevole sul provvedimento, il cui testo è pubblicato in allegato.

Pur rammentando il sostegno garantito dalla propria parte politica, allora parte della maggioranza di Governo, alla Camera dei deputati in prima lettura, il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) nutre però oggi dubbi, rispetto alle finalità del disegno di legge, relativamente agli strumenti individuati. Preannuncia quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) rileva la necessità di distinguere fra le lecite attività promozionali operate dalle imprese, spesso di grande utilità a fini informativi per il personale sanitario, dai veri e propri fenomeni corruttivi; a tale riguardo, valuta favorevolmente l'istituzione del pubblico

registro telematico prevista dal disegno di legge in esame. Dichiara infine il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nel preannunciare, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole, la senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) richiama le finalità del disegno di legge, consistenti nella promozione della trasparenza dei rapporti fra imprese e sanità e nel contrasto alla corruzione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine lo schema di parere presentato dal relatore.

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118"

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) giudica con favore le disposizioni recate dal disegno di legge, volte a garantire un adeguato livello qualitativo del personale impiegato nel sistema di emergenza territoriale. Ritene pertanto indispensabile prevedere modalità di formazione e valutazione in riferimento al personale volontario impiegato in forza di convenzioni. Evidenzia poi l'utilità di conservare il numero 118, specificamente dedicato alle emergenze sanitarie, allo scopo di agevolare la rapidità degli interventi.

La presidente [MATRISCIANO](#) riconosce l'importanza del tema della formazione, auspicando in particolare l'investimento da parte dei soggetti privati nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) rammenta il lavoro proficuo svolto con il concorso di tutti i Gruppi

politici ai fini della redazione di un testo condiviso e auspica un'analogia armonia per il prosieguo della trattazione del disegno di legge n. 1461, nella consapevolezza della necessità di apportare miglioramenti al testo, con particolare riferimento all'articolo 5. Riguardo alle scelte compiute presso la Camera dei deputati, richiamate negli interventi di ieri, sottolinea che ricorrere alla dotazione finanziaria relativa al *caregiver* per finanziare una misura di sostegno di carattere temporaneo sarebbe stata una scelta inopportuna.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama la proposta di integrazione del ciclo di audizioni presentata nella seduta di ieri, specificando che tale richiesta non è stata motivata da una volontà dilatoria, bensì dalla consapevolezza dell'importanza di talune realtà associative. Sollecita quindi la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, facendo presente la necessità di apportare diversi miglioramenti al testo base. Auspica a tale proposito che si verifichi un'adeguata apertura nei confronti delle proposte emendative del proprio Gruppo, il cui operato avrà carattere costruttivo.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione sui destinatari dell'attività legislativa intrapresa, caratterizzata dall'attenzione verso persone che dedicano la propria vita all'assistenza. Si rivolge quindi alle forze di maggioranza e al Governo in ordine alla questione delle risorse finanziarie necessarie a consentire l'effettività dell'intervento legislativo, richiamando la possibilità offerta dalla disponibilità di fondi europei e dallo scostamento di bilancio.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) ritiene che nell'attuale fase sussistano le condizioni per un confronto con il Governo utile a individuare ulteriori risorse finanziarie. Fa quindi presente il proprio impegno al fine del miglioramento del testo base e, dopo aver messo in evidenza il ruolo fondamentale dei singoli nell'ambito dell'assistenza ai disabili, osserva che la Commissione si è già avvalsa dell'apporto di un ampio numero di associazioni.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che la richiesta di integrazione del ciclo di audizioni è dovuta a una volontà di operare con il maggiore coinvolgimento delle realtà associative. Rimarca quindi l'importanza della fase emendativa in ragione della sussistenza di margini di miglioramento del testo base. Osserva che tale finalità deve essere auspicabilmente condivisa dai Gruppi parlamentari, posto che il progresso nelle politiche per la disabilità non può che essere patrimonio condiviso. Sollecita pertanto la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) esorta il Governo ad attivarsi al fine di consentire di disporre delle risorse necessarie.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce che la richiesta di integrazione del ciclo di audizioni non è motivata da alcuna intenzione di allungare i tempi dell'*iter* e ricorda l'impegno personale di diversi componenti della Commissione nei rispettivi territori in rapporto alle istanze provenienti da associazioni e individui. Nell'auspicare un'ampia condivisione degli obiettivi, fa presente l'opportunità di un impegno del Governo al fine di disporre delle necessarie certezze in ordine al sostegno finanziario.

La presidente [MATRISCIANO](#) esprime apprezzamento per lo spirito collaborativo dimostrato dai diversi Gruppi, impegnati in un'opera di importanza fondamentale, consistente nell'innovare l'ordinamento con il riconoscimento della figura del *caregiver*. Dopo aver auspicato che lo spirito di condivisione già ampiamente manifestatosi continui a caratterizzare le fasi successive dell'*iter*, pone in evidenza la generale necessità di un cambiamento culturale nei confronti della disabilità.

Il sottosegretario DI PIAZZA riconosce l'importanza del tema trattato, che giustifica il coinvolgimento di un numero ampio di soggetti e apprezza il confronto finalizzato al conseguimento di un obiettivo funzionale al bene comune. Dato atto dell'importanza dello stimolo del Parlamento nei confronti del Governo, assicura il proprio impegno in merito alla questione dell'incremento delle risorse.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, è convocato immediatamente al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione all'andamento dei lavori, la presidente [MATRISCIANO](#) comunica che la seduta, già convocata alle ore 14,30 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 181

L'11a Commissione permanente, considerato che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame è stato predisposto in forza dell'articolo 22 della medesima legge n. 47, che prevede la modifica del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, segnalato che:

- l'integrazione dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 2) dello schema di decreto in esame) con una disposizione volta a specificare che il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto della disciplina in materia di lavoro minorile;
- il previsto inserimento nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 dell'articolo 14-*bis* (articolo 1, comma 1, lettera *d*) dello schema di decreto in esame), volto a disciplinare i casi in cui è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 716

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, contenente disposizioni finalizzate a favorire l'inclusione sociale degli individui affetti da epilessia,
considerato che l'articolo 2, comma 3, stabilisce che, a seguito di diagnosi di crisi epilettica o epilessia da parte del medico specialista e accertamento da parte della commissione medico-legale, alla persona presa in cura sono riconosciute per il periodo di un anno, la condizione di «non remissione» e un'invalità con delle percentuali specifiche,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare, con riferimento all'articolo 2, comma 3, la possibilità di precisare che l'accertamento della commissione medica venga richiesto direttamente dalla persona presa in cura, così da evitare si configuri come automatismo. Appare, altresì, opportuno specificare che le percentuali di invalidità vengano stabilite di volta in volta dalla commissione medica di riferimento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1201

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premessi che il provvedimento:

- promuove la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti le transazioni finanziarie e le relazioni d'interesse intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute;
- prevede l'introduzione, all'interno di un registro telematico, di un obbligo di pubblicità delle convenzioni e erogazioni in denaro, beni, servizi e altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della salute (quando abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro) o di un'organizzazione sanitaria (quando abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro). Inoltre, sono soggetti al medesimo obbligo pubblicitario gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca;

considerato che:

- il 1 agosto 2013 negli Stati Uniti è entrato in vigore il cosiddetto *Sunshine Act*, approvato all'interno di un pacchetto di leggi sulla protezione dei pazienti e l'accesso alle cure, allo scopo di rendere trasparenti i finanziamenti agli operatori sanitari;
- l'introduzione di disposizioni analoghe a quelle del *Sunshine Act* è doverosa al fine di agevolare buone prassi di comportamento che garantiscano il libero esercizio delle professioni sanitarie, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.26. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 194 (pom.) del 07/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020
194^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118"

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La presidente [MATRISCIANO](#) dà brevemente conto dell'andamento dell'*iter*, con particolare riferimento ai lavori presso la Commissione di merito.

Il relatore [LAUS](#) (PD) esprime l'intenzione di avvalersi delle acquisizioni derivanti dal ciclo di audizioni che la 12a Commissione ha convenuto di svolgere.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) si riserva a sua volta di intervenire successivamente, alla luce di quanto emerso nel menzionato ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e

assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 1° luglio.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 1° luglio si è convenuto di fissare per le ore 13 del 22 luglio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, riferiti al disegno di legge n. 1461, già adottato quale testo base.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) esprime una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge in discussione, migliorativo del trattamento del personale assunto a contratto. Osserva tuttavia che le previsioni concernenti la conservazione del posto per trecento giorni in caso di malattia, nonché nuove assunzioni, anche tramite il ricorso ad agenzie specializzate, e l'aumento delle retribuzioni risultano inconciliabili con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo unico. Auspica pertanto che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti in merito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.27. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 199 (pom.) del 28/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020
199^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII\)](#) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati (Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) presenta uno schema di parere favorevole sul documento in esame (pubblicato in allegato).

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*), dopo aver espresso l'auspicio di un intervento in Commissione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle questioni della cassa integrazione e del pubblico impiego, rileva criticamente la mancanza nello schema di pareri di riferimenti al tema della formazione, che pure costituisce l'elemento fondamentale per superare le difficoltà sul piano dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, che risente particolarmente del diffuso basso livello di scolarità. Evidenzia quindi la correlazione tra le politiche di carattere assistenzialistico, quali il reddito di cittadinanza, e lo scarso funzionamento delle politiche attive per l'impiego. Ritiene pertanto prioritario procedere a una seria valutazione dell'efficienza dei centri per l'impiego e a una revisione normativa volta ad agevolare il ricorso a strumenti contrattuali maggiormente flessibili, quali il rapporto a tempo determinato. Preannuncia infine l'orientamento di voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che i temi fondamentali richiamati nello schema di parere sono condivisibili, ma nel complesso il testo presentato risulta eccessivamente generico. Sarebbe invece urgente sollecitare una verifica generale sugli esiti dell'introduzione del reddito di

cittadinanza, specie in considerazione della quota particolarmente bassa di percettori che riescono a inserirsi nel mercato del lavoro. Posta l'opportunità di garantire sostegno al reddito per talune categorie svantaggiate, ritiene imprescindibile una rimodulazione complessiva delle politiche attive e della rete dei centri per l'impiego. Richiama poi l'attenzione sulla necessità di un ricorso allo *smart working* maggiormente meditato in riferimento alla pubblica amministrazione, considerato che l'erogazione di taluni servizi risulta fortemente rallentata proprio in conseguenza dell'utilizzo incongruo delle modalità di lavoro agile, con esiti penalizzanti per i cittadini e per la competitività delle imprese. Dichiarò infine l'orientamento di voto contrario del proprio Gruppo.

Nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, il senatore [LAUS](#) (PD) segnala che per l'attuazione degli obiettivi tracciati nel Programma nazionale di riforma è imprescindibile l'utilizzo oculato e tempestivo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea e, in tale ambito, costituisce un elemento fondamentale l'interlocuzione del Parlamento con il Governo. Dopo aver rilevato che la questione del lavoro risulta in concreto caratterizzante gli interventi programmati dal Governo in qualsiasi ambito, pone in evidenza, in quanto prioritario, l'investimento finalizzato al potenziamento del servizio sanitario. Un ulteriore aspetto strategico è a suo avviso rappresentato dalla fiducia da parte della politica nei confronti dell'impresa, la quale, così come i singoli cittadini, dovrebbe opportunamente giovare dei risultati di qualsiasi azione di contrasto all'evasione fiscale, per mezzo di una redistribuzione delle risorse ottenute. In conclusione, sottolinea la rilevanza del ruolo della Commissione nel confronto con il Governo in merito all'attuazione degli obiettivi contenuti nel Programma nazionale di riforma.

Il relatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) rileva che nell'attuale fase storica è indispensabile l'integrazione fra strumenti universali di sostegno al reddito e politiche attive per l'impiego, anche alla luce della necessità di disporre di mezzi mirati per coloro che perdono il proprio lavoro in conseguenza di situazioni di crisi impreviste. Considera la riflessione su tali temi centrale nel dibattito politico e nel dialogo con il Governo, rispetto al quale è fondamentale il ruolo delle Commissioni parlamentari permanenti.

Richiamando l'intervento del senatore Floris, integra quindi lo schema di parere precedentemente presentato con un riferimento alle politiche per la formazione.

La presidente [MATRISCIANO](#) concorda sull'importanza strategica della formazione, che dovrebbe opportunamente integrarsi in misura maggiore con il sistema produttivo, in particolare attraverso il potenziamento e la valorizzazione degli strumenti già esistenti, quali l'apprendistato, il quale costituisce una forma di investimento di alto valore da parte delle imprese.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere, così come modificato, il cui testo è pubblicato in allegato, è infine posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame dei profili di competenza del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la relatrice [NOCERINO](#) (M5S) segnala in primo luogo l'articolo 7, in quanto dispone una riduzione di 0,7 milioni per il 2020 dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di conto.

Richiama quindi l'articolo 8, comma 10, relativo all'inapplicabilità della proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC).

Si sofferma poi sull'articolo 19, comma 1, lettere *c)*, *d)* e *f)*, riguardanti rispettivamente la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori, il reclutamento dei professori universitari e il passaggio dei ricercatori a tempo determinato nel ruolo dei professori associati, mentre il successivo comma 5 modifica la disciplina che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione.

Dopo aver segnalato l'articolo 21, recante interventi in materia di responsabilità amministrativa-contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti richiama l'attenzione sull'articolo 29, comma 1, che apporta una serie di modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, in materia di accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, nonché sul successivo comma 2, finalizzato a favorire la mobilità delle persone con disabilità tramite l'istituzione di una piattaforma informatica idonea a consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni.

Dà poi conto del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 31, che modifica l'articolo 12, comma 3-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale, introducendovi previsioni attinenti al lavoro agile, in particolare riferite all'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali e volte a promuovere una maggiore diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 luglio.

La presidente [MATRISCIANO](#) informa la Commissione che allo scadere del termine previsto sono pervenuti 131 emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1461, assunto come testo base, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) sollecita la valutazione del Governo in relazione alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, essenziale al fine di una trattazione costruttiva degli emendamenti.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente a tale proposito che la Commissione bilancio ha

convenuto di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva l'opportunità della convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi allo scopo di definire i tempi del seguito dell'*iter*.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL *DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE*
E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII

L'11a Commissione permanente,
esaminato il Documento in titolo,
considerati i riferimenti alle raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del 9 luglio 2019 e a quelle proposte nel maggio 2020 dalla Commissione europea e adottate dal medesimo Consiglio il 20 luglio 2020, particolarmente riguardo gli obiettivi del contrasto del lavoro sommerso, dell'integrazione tra politiche attive del lavoro, politiche della formazione e politiche sociali, volta specialmente a favorire i giovani e i gruppi vulnerabili, nonché del sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro per mezzo del ricorso a una strategia globale;
rilevate le priorità delineate in conseguenza della crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, quali la riqualificazione dei servizi e delle politiche del lavoro - che contempla il potenziamento straordinario dei centri per l'impiego e interventi di carattere infrastrutturale -, la promozione dell'occupazione femminile, per la quale si prospettano un'estensione degli sgravi contributivi attualmente previsti in favore delle donne disoccupate da un certo periodo di tempo e il potenziamento della medesima misura nelle aree dove il livello di occupazione femminile sia particolarmente basso, nonché il rafforzamento degli strumenti di trasparenza retributiva già esistenti;
vista l'attenzione attribuita alla materia della conciliazione vita-lavoro, oggetto della più organica iniziativa legislativa del Governo recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Atto Camera n. 2561);
preso atto della volontà del Governo di procedere alla ricognizione degli ammortizzatori sociali, al fine di definire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, un intervento organico nel settore;
considerato l'intento di procedere all'adozione di una disciplina organica in materia di disabilità, volta a ridisegnare il sistema di tutela e di inclusione negli ambiti sociale, lavorativo ed educativo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL *DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE*
E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII

L'11a Commissione permanente, esaminato il Documento in titolo, considerati i riferimenti alle raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del 9 luglio 2019 e a quelle proposte nel maggio 2020 dalla Commissione europea e adottate dal medesimo Consiglio il 20 luglio 2020, particolarmente riguardo gli obiettivi del contrasto del lavoro sommerso, dell'integrazione tra politiche attive del lavoro e politiche sociali, volta specialmente a favorire i giovani e i gruppi vulnerabili, nonché del sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro per mezzo del ricorso a una strategia globale; rilevate le priorità delineate in conseguenza della crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, quali la riqualificazione dei servizi e delle politiche del lavoro - che contempla il potenziamento straordinario dei centri per l'impiego e interventi di carattere infrastrutturale -, la promozione dell'occupazione femminile, per la quale si prospettano un'estensione degli sgravi contributivi attualmente previsti in favore delle donne disoccupate da un certo periodo di tempo e il potenziamento della medesima misura nelle aree dove il livello di occupazione femminile sia particolarmente basso, nonché il rafforzamento degli strumenti di trasparenza retributiva già esistenti; vista l'attenzione attribuita alla materia della conciliazione vita-lavoro, oggetto della più organica iniziativa legislativa del Governo recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Atto Camera n. 2561); preso atto della volontà del Governo di procedere alla ricognizione degli ammortizzatori sociali, al fine di definire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, un intervento organico nel settore; considerato l'intento di procedere all'adozione di una disciplina organica in materia di disabilità, volta a ridisegnare il sistema di tutela e di inclusione negli ambiti sociale, lavorativo ed educativo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1461](#)

Art. 01

01.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Disposizioni in materia di caregiver familiare)

1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, 48, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere *f*, *m*, *o* e *p*), e 118, quarto comma, della Costituzione nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, reca disposizioni finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari, con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità, attraverso il sostegno dei *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali è attribuita un'indennità di cura e assistenza.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo

componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o siain condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui al comma 28. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura

del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui al comma 28, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti, tenuto conto di quanto al comma 4 lettera b), ai *caregiver* familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

9. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare, secondo le graduatorie di cui al comma 4, lettera c), misure volte a garantire:

- a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave o patologia oncologica grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi d'interdizione o d'inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;
- c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;
- d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
- e) consulenze per l'adattamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'ambiente domestico dell'assistito, nonché per l'accessibilità e la mobilità, anche attraverso le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative;
- f) ulteriori forme di sostegno ed incentivazione rivolte ai *caregiver* familiari lavoratori;
- g) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

h) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;

i) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

l) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

m) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;

n) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

o) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

10. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservati ai *caregiver* familiari, tenuto conto di quanto al comma 4 lettera b). Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 9, lettera b), del presente articolo.

11. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

12. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto, ove possibile, a una rimodulazione dell'orario di lavoro, compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata, anche mediante modalità di lavoro agile o di telelavoro.

13. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto prioritario di scelta della propria sede di lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza dell'assistito.

14. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la realizzazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite

interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego. Il presente comma è attuato nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la

certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.

16. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

17. Le spese sostenute dal *caregiver* familiare per l'attività di cura e di assistenza svolta sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 10.000 euro annui. Le spese detratte ai sensi del

primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera *i*-septies), e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. La disposizione di cui ai commi 16 e 17 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

19. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.

20. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento della figura giuridica e del ruolo del *caregiver* familiare, ai fini del riconoscimento delle misure previste dalla presente legge anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: «un coniuge» sono inserite le seguenti: «o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «coniugi» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo la parola: «coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

c) al terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole «all'articolo 87, n. 4» sono aggiunte le seguenti: «, o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla».

21. Al fine di assicurare il pieno e libero esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del *caregiver* familiare, con proprio decreto non, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro la data di indizione delle consultazioni elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le suddette consultazioni siano indette per una data anteriore alla scadenza del predetto termine, definisce misure di garanzia per l'esercizio del voto da parte dei *caregiver* familiari e delle persone con disabilità al fine di:

a) assicurare il completo abbattimento delle barriere architettoniche nei seggi elettorali allestiti sul territorio nazionale, per garantire la piena accessibilità agli stessi da parte delle persone con disabilità;

b) prevedere all'interno dei seggi elettorali, o nelle loro immediate prossimità, adeguati spazi protetti nei quali il *caregiver* familiare possa affidare agli operatori socio-sanitari presenti, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto di voto, l'assistito che lo accompagna e che necessiti di assistenza temporanea qualificata;

c) consentire l'esercizio del voto in forma domiciliare per l'assistito avente diritto, anche con l'assistenza del suo *caregiver* familiare e, congiuntamente, per il medesimo *caregiver* ;

d) semplificare, anche attraverso l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale, le procedure per la prima richiesta di esercizio del voto in forma domiciliare, di cui alla lettera c), per l'avente diritto e per il suo *caregiver* familiare.

22. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma

2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, sono stabiliti i criteri di utilizzo delle risorse annuali del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n.160, riservando una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse annualmente

disponibili sul medesimo Fondo, al finanziamento di progetti per il contrasto all'esclusione sociale delle persone con disabilità, dei loro nuclei familiari e dei caregiver familiari, proposti dalle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità.

23. Per le finalità della presente legge e per dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

24. Ai fini dell'attuazione del comma 23, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «venticinque».

25. All'attuazione del comma 23, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

27. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 26, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

28. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fatta eccezione per il comma 16, 17, 18, 29 e 30, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

29. A decorrere dall'anno 2021, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli dei commi 16, 17 e 18 pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30. il Fondo di cui al comma 28 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti

dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione in parti uguali dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o in caso di incapienza degli stessi Fondi, mediante l'individuazione, con successivi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, delle risorse finanziarie occorrenti.

31. Al Caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ch e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, per il solo conseguimento anticipato dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia. Ai *caregiver* familiari di cui al precedente periodo, che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta, in alternativa alla misura di cui al primo periodo, la contribuzione figurativa minima equiparata a quella di operatore socio-sanitario, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per il riconoscimento ed il calcolo ai fini del presente articolo, del periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare di cui al primo periodo. L'effettività della disposizione di cui al presente comma decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, con appositi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, sono stanziati le risorse finanziarie occorrenti.

32. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.» .

Consequentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 e 11.

01.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi

delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a) , integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b) , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione

dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

Art. 1

1.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati

di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di

cui al primo periodo del presente comma.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sopprimere le parole «, come modificato dall'articolo 2 della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.3

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «A tal fine supporta e valorizza il *caregiver* familiare con adeguati sostegni per garantirne la migliore qualità di vita possibile».*

1.4

Parente

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel potenziamento delle politiche di sviluppo del welfare di comunità e di prossimità, lo Stato individua modalità per il riconoscimento, la valorizzazione e l'integrazione della figura del *caregiver* familiare quale risorsa nella rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle reti territoriali di assistenza alla persona, nonché per prevenire le forme di isolamento familiare, l'abbandono dell'attività lavorativa e la marginalizzazione sui posti di lavoro e nelle relazioni sociali causate dall'attività del prendersi cura. Lo Stato individua gli ambiti di competenza diretta e stabilisce i principi a cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad attenersi nella definizione dei propri interventi, nel rispetto delle vigenti normative in materia e rispettive competenze.»

1.5

Zaffini, Maffoni

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «persona assistita» con le seguenti: «persone assistite»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative,» con le seguenti: «delle persone assistite, le sostiene nella vita di relazione, concorre al loro benessere psico-fisico e le aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative,».*

1.6

Maffoni, Rauti, Zaffini

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «della persona» con le seguenti: «responsabilmente di un congiunto convivente con disabilità».

Conseguentemente, al medesimo comma,

· sostituire le parole: «con gli operatori» con le seguenti: «e partecipando attivamente all'organizzazione»

· aggiungere infine le seguenti parole: « nel rispetto del diritto di libera scelta dell'utente».

Al comma 3, dopo le parole: «il caregiver familiare è» aggiungere la seguente: «imprescindibilmente».

1.7

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «assiste e si prende cura della persona» inserire le seguenti: «, divenendone referente familiare»;*

b) *dopo le parole: «servizi sociali» inserire la seguente: «, educativi» e sostituire le parole: «di assistenza e di cura» con le seguenti: «di assistenza, di cura e di istruzione»;*

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale».*

1.8

Zaffini, Maffoni

Al comma 2, sopprimere le parole: «rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.».

1.9

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 3, sostituire le parole: «del piano assistenziale individuale» con le seguenti: «del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o in qualsiasi altro contesto valutativo e ai piani per la gestione delle emergenze di protezione civile».

1.10

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è riconosciuto, valorizzato e sostenuto il ruolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi comprese quelle dei familiari e dei *caregiver*, quale parte attiva nell'elaborazione partecipata delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali dedicate ai *caregiver* familiari, nonché nei processi di monitoraggio e valutazione.»

1.11

[Parente](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge si riconosce, valorizza e sostiene il ruolo delle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi comprese quelle dei familiari e dei *caregiver*, quale parte attiva nell'elaborazione partecipata delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali dedicate ai *caregiver* familiari, nonché nei processi di monitoraggio e valutazione.»

1.0.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di curasostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

2.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Definizione)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:

«255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado purché convivente, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare purché convivente, entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità».

2.3

[Parente](#), [Nocerino](#), [Laforgia](#), [Nannicini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «dal seguente», con le seguenti: «con i seguenti»;*

b) *al capoverso "255", dopo le parole: «non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé» aggiungere le seguenti: «ai sensi del decreto di cui al comma 255-bis,»;*

c) *dopo il capoverso "255", aggiungere il seguente:*

«255-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, si provvede a definire i criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza.».

2.4

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «255» con il seguente:

«255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura, in modo volontario e continuativo, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un parente o affine entro il terzo grado convivente che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382.».

2.5

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso comma 255, sostituire le parole da: «Si definisce» fino a: «oncologica» con le

seguenti: «Si definisce Caregiver familiare chi si occupa e prende cura responsabilmente di un familiare, convivente che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella relazionale e che necessita di sostegni e supporti per la propria autodeterminazione, a causa di malattia.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 255,

· *dopo le parole*: «croniche o degenerative,» *aggiungere le seguenti*: «non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità,»

· *dopo il n. 104, sostituire la lettera «o» con la seguente «e»*

· *sopprimere le parole da «ai sensi» fino alla fine del capoverso.*

2.6

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Al comma 1, capoverso «255», sopprimere la parola: «gratuitamente».

2.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Al comma 1, capoverso «255», sostituire le parole: «il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado», con le seguenti: «il quarto grado».

Art. 3

3.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «non può essere riconosciuta» inserire le seguenti: «, per il medesimo periodo di tempo,».

3.3

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, dopo le parole: «non può essere riconosciuta», inserire le seguenti: «, per il medesimo periodo di tempo,».

3.4

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e viene riconosciuta dall'UVM o MMG o PLS di riferimento della persona con disabilità, che effettua un'analisi individualizzata multidimensionale e multidisciplinare delle necessità del singolo caregiver familiare. Il caregiver familiare è ammesso alla fruizione dell'indennità di cui all'art. 5 o all'accesso alle misure di sostegno di cui all'art. 6 da verificare con cadenza periodica, o ad entrambi. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al caregiver familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente Legge, per carenza di uno o più requisiti soggettivi.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: «nella sola ipotesi» fino alla fine del comma.

3.5

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere il comma 2.

3.6

[Laforgia](#), [Nocerino](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Sopprimere il comma 2.

3.7

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#),
[Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 si applicano al *caregiver* familiare nonché, limitatamente a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 33, ad un ulteriore familiare convivente dell'assistito nella sola ipotesi in cui il *caregiver* familiare non sia un lavoratore dipendente e solo ove ricorrano comprovate necessità e in presenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 33, comma 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione del presente comma.».

3.8

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#),
[Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «ad un ulteriore familiare» inserire la seguente: «convivente» e dopo le parole «solo ove ricorrano» aggiungere la parola «comprovate»;*

b) *aggiungere infine le seguenti parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione del presente comma.».*

3.9

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ad un ulteriore familiare» inserire le seguenti: «nonché convivente.».

3.10

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nella sola ipotesi» fino alla fine del comma.

Art. 4

4.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#),
[Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#),
[Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4

(Modalità di accesso e contributo di cura)

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi

delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'erogazione di una indennità di cura, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti dai medesimi decreti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui al comma 1, articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 5.

2. I decreti di cui al comma 1 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1,

nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a) , integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b) , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

3. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 2.

4. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 4 ai fini della determinazione

dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

4.3

[Nannicini](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)» aggiungere: «e per conoscenza all'Azienda Sanitaria dell'assistito».

4.4

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) dichiarazione del presidio sanitario o sociale di prossimità (UVM o MMG o PLS) che indica la persona individuata come caregiver familiare»;

Conseguentemente:

- *alla lettera b) sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine della lettera;*
- *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) autocertificazione di convivenza»;*
- *sopprimere la lettera d)*

Sopprimere i commi 2 e 3.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «nel caso di rinuncia volontaria in favore di altro familiare convivente»;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

4.5

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) atto di nomina del caregiver familiare secondo le modalità di cui al comma 2;».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di nomina del caregiver è sottoscritto direttamente dalla persona da assistere o attraverso l'amministratore di sostegno, in base ai poteri di quest'ultimo, salvi i casi di interdizione e di inabilitazione nei quali l'atto di nomina è posto in essere rispettivamente dal tutore o dal curatore unitamente all'inabilitato. Nel caso in cui sia da nominare come caregiver familiare il tutore stesso, l'atto di nomina deve essere sottoscritto dal protutore, mentre nel caso sia da nominare come caregiver familiare l'amministratore di sostegno stesso o il curatore stesso, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno o l'inabilitato o tutti i soggetti di cui all'art. 417 del codice civile possono chiedere al giudice tutelare che si pronunci sul punto con decreto. In tal caso, il decreto del Giudice tutelare è comunicato dall'interessato all'INPS ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, nel caso di impedimento alla sottoscrizione dell'atto di nomina, questo è espresso con videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona assistita di manifestare la propria volontà.».

4.6

[Parente](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «sottoscritto» fino alla fine del comma con le seguenti: «secondo le modalità di cui al successivo comma 2».

4.7

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «estremi» inserire le seguenti: «o copia» e sostituire le parole:

«dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge n. 18 del 1980» *con le seguenti*: «dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o della legge 27 maggio 1970, n. 382».

4.8

[Parente](#)

Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «estremi» aggiungere le seguenti: «o copia».

4.9

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la convivenza e il rapporto di coniugio, parentela o affinità o l'esistenza di uno dei rapporti civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra il *caregiver* familiare e la persona assistita;».

4.10

[Parente](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non incorrere in circostanze ostative a ricoprire il ruolo con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri;»;

b) *al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) in conseguenza dalla sopravvenienza di circostanze ostative a ricoprire il ruolo con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri.».

4.11

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non incorrere in circostanze ostative a ricoprire il ruolo di *caregiver* con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri.».

4.12

[Parente](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) certificazione dello stato di famiglia da cui risulti la convivenza e la parentela o l'affinità o l'esistenza di uno dei rapporti civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra il caregiver familiare e la persona assistita;».

4.13

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) L'autorizzazione scritta del familiare che non intende più essere *caregiver* o, se temporaneamente impossibilitato, di chi vive in famiglia, anche se solo convivente, che può provare essere l'unica persona vivente a esercitare e garantire le cure.».

4.14

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dichiarazione di impegno del nominato a svolgere in modo volontario e continuativo l'attività di *caregiver* familiare, a diventare referente familiare anche per la programmazione ed attuazione degli interventi a favore della persona assistita e a dialogare con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa, avendo il diritto di essere da questa costantemente informato, nonché a partecipare a percorsi formativi e programmi specificatamente dedicati allo svolgimento delle sue funzioni.».

4.15

[Nannicini](#)

Al comma 2, dopo le parole: «l'assistito» inserire le seguenti: «, fatto salvo se minore,».

4.16

[Modena](#), [Floris](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore hanno l'obbligo di depositare l'atto di nomina con la sottoscrizione del caregiver presso il Giudice tutelare entro 15 giorni dalla manifestazione del consenso.»

4.17

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. In qualsiasi momento, l'assistito può revocare il *caregiver* familiare, anche ai fini della sua sostituzione, con comunicazione all'Inps, resa secondo le modalità di cui al comma 2. Nel caso in cui il *caregiver* sia un tutore, la richiesta di revoca può essere presentata dal protutore. Nel caso in cui il *caregiver* sia curatore o amministratore di sostegno, l'inabilitato o il beneficiario dell'amministrazione di sostegno o tutti i soggetti di cui all'articolo 417 del codice civile possono richiedere al Giudice tutelare che si pronunci sul punto con decreto. In tal caso, il decreto del Giudice tutelare è comunicato dall'interessato all'INPS ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge."

4.18

[Nannicini](#), [Nocerino](#), [Parente](#), [Laforgia](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1, lettera a)», con le seguenti: «ai commi 1, lettera a), e 2».

4.19

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In ogni caso, lo stato giuridico di *caregiver* e la sua funzione cessano al venir meno delle condizioni per il riconoscimento, per revoca o modifica di cui al comma 3, in caso di impedimento permanente, sopravvenuta inidoneità psico-fisica o morte del *caregiver* familiare o morte della persona assistita, dichiarate all'Inps.».

4.20

[Nannicini](#)

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza dell'assistito».

4.21

[Campagna](#), [Auddino](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.»

4.22

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il *caregiver* familiare convivente, nominato ai sensi del presente articolo, può assumere contestualmente verso la medesima parte assistita, anche con una forma di contrattualizzazione, la funzione di assistente personale o qualsiasi altra tipologia di incarico, ivi compreso quello per la vita indipendente, finanziato da specifici interventi o programmi d'intervento statali, regionali o locali attraverso *voucher*, assegni di cura, *budget* di progetto o simili, fatti salvi gli specifici requisiti previsti per ciascuno di essi e il principio di libera scelta.».

Art. 5

5.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità dei *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta al *caregiver familiare* a domanda, a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in favore di uno o più assistiti.

3. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate.».

5.3

[Nocerino](#), [Laforgia](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Unterberger](#)

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Bonus caregiver familiare)

1. Nelle more dell'introduzione di specifici interventi strutturali in materia previdenziale e assistenziale in favore dei *caregiver* familiari, è istituito per gli anni 2021 e 2022, anche al fine di sostenere la conciliazione tra attività lavorativa e attività di costante cura dell'assistito, un sostegno economico denominato "*bonus caregiver*".

2. Il bonus di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura di euro 516,46 al *caregiver familiare*

non lavoratore convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento.».

5.4

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Tutela previdenziale)

1 Al Caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, per il solo conseguimento anticipato dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.

2. Ai *caregiver* familiari di cui al precedente comma, che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta, in alternativa alla misura di cui al primo periodo, la contribuzione figurativa minima equiparata a quella di operatore socio-sanitario, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per il riconoscimento ed il calcolo ai fini del presente articolo, del periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare di cui al comma 1.

4. L'effettività della disposizione di cui al presente articolo decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, con appositi provvedimenti legislativi ivi compresa la legge annuale di bilancio, sono stanziati le risorse finanziarie occorrenti.».

5.5

[Parente](#)

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Tutela previdenziale)

1. Al *caregiver* familiare, riconosciuto ai sensi della presente legge, è attribuita la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per precedenti attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

2. Il riconoscimento dello *status* di *caregiver* familiare di cura costituisce condizione prioritaria di accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

5.6

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «quelli da lavoro domestico» con le seguenti: «quelli di operatore socio-sanitario».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.7

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «equiparati a quelli da lavoro domestico», inserire le seguenti: «, corrispondenti a 54 ore settimanali».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma 1 è riconosciuta secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

5.8

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, nel limite complessivo di tre anni».

5.9

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nel limite complessivo di tre anni».

5.10

[Zaffini](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «nel limite complessivo di tre anni».

5.11

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «cinque anni».

5.12

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contributi figurativi di cui al primo periodo si sommano a quelli eventualmente già versati alla generalità delle casse di previdenza, per precedenti e successive attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali. L'accesso anticipato al pensionamento matura anche in caso di trenta annualità di soli contributi figurativi.».

5.13

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I genitori di figli con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva possono cumulare i seguenti benefici:

a) contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore settimanali, a carico dello Stato, calcolati a decorrere dal momento del riconoscimento per il figlio assistito di entrambe le condizioni di cui all'articolo 2;

b) diritto ad un'anticipazione per l'accesso alla pensione di due mesi per ogni anno intercorrente dal momento del riconoscimento per il figlio assistito di entrambe le condizioni di cui all'articolo 2, fino ad un limite di sessanta mesi.

2-ter. In ogni caso, i genitori di figli con disabilità di cui all'articolo 2 della presente legge, che non abbiano potuto svolgere attività lavorativa per ragioni di assistenza agli stessi o che non abbiano contribuzione sufficiente al pensionamento secondo i criteri di cui ai precedenti commi, al compimento del sessantaduesimo anno di età, hanno diritto al riconoscimento di un trattamento pensionistico pari al minimo pensionistico Inps maggiorato del cinquanta per cento in caso di attività di *caregiver* familiare svolta per un periodo intercorrente tra i dieci ed i quindici anni ovvero al doppio del trattamento minimo pensionistico Inps nel caso di attività di *caregiver* familiare svolta per un periodo superiore ai quindici anni.».

Art. 6

6.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

b) *al comma 2 dopo le parole: «caregiver familiare», inserire le seguenti: «sempre nel rispetto della libera scelta del caregiver familiare.»;*

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «segnalate dal caregiver familiare, ridefinendo, se necessario, il PAI qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente: «b) interventi di sollievo, ferie incluse, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di personale qualificato, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere anche presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare, nel rispetto del principio di libera scelta e dando priorità, ove possibile e richiesto, all'individuazione di un altro caregiver familiare all'interno del nucleo familiare;»;*

c) *sopprimere le lettere c), d) e f);*

d) *alla lettera h) sopprimere le parole da: «rilascio» fino a: «forme di»;*

e) *alla lettera l), inserire all'inizio le seguenti parole: «su richiesta e nel rispetto della libera scelta»;*

f) *alla lettera m), inserire all'inizio le seguenti parole: «su richiesta e nel rispetto della libera scelta».*

6.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 10 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

6.3

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni

nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 15 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

6.4

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

6.5

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza già all'interno del progetto individuale, anche con la predeterminazione di altra figura in sostituzione provvisoria».

6.6

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: «anche con sostituzioni temporanee» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenze personali e familiari di cui all'articolo 22, comma 4, legge 8 novembre 2000, n. 328, con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, ovvero mediante ricovero in idonea struttura che ne garantisca l'accudimento e la risposta ad eventuali emergenze, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare e con l'assistito o l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore o unitamente al curatore;».

6.7

[Zaffini](#), [Maffoni](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da svolgere», inserire la seguente: «prioritariamente».

6.8

[Cangini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «anche in caso di malattia grave», inserire le seguenti: «di patologie oncologiche gravi.».

6.9

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare e con l'assistito e l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore e unitamente al curatore;»

b) *Al comma 2, lettera e), dopo la parola «consulenze», inserire le seguenti: «e contributi»;*

c) *Al comma 2, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: «Prevedendo l'esenzione*

pagamento, con un Isee certificante una situazione economica non superiore ai 12.000 euro annui».

d) *Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;»

e) *Al comma 3, dopo le parole «cui deve sottoporsi il caregiver familiare», inserire le seguenti: «o la persona da assistere»;*

f) *Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nell'attuazione degli interventi del presente articolo si dà particolare riguardo ai caregiver familiari, che sono genitori di un figlio con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva;»

6.10

[Zaffini](#), [Maffoni](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) interventi di sollievo, di emergenza o programmati mediante l'impiego di personale scelto, formato, contrattualizzato dall'assistito, o dal caregiver;».

6.11

[Zaffini](#), [Maffoni](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.12

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) consulenze per l'adattamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'ambiente domestico dell'assistito, nonché per l'accessibilità e la mobilità, anche attraverso le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative;».

6.13

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: « consulenze» inserire le seguenti: «e contributi».

6.14

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) percorsi preferenziali nelle strutture e servizi sanitari al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare, nonché servizi dedicati per l'assistito;».

6.15

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni, delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;».

6.16

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con adeguato rafforzamento dei professionisti con adeguate competenze, come l'infermieristica di famiglia e comunità dei servizi territoriali.».

6.17

[Parente](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, con rafforzamento dei professionisti dotati di adeguate competenze.».

Art. 7

7.1

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) *p* *rimettere il seguente comma:* «01. Ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa con quella di cura ed assistenza del *Caregiver familiare* i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono estesi anche agli assunti con ogni forma di contratto subordinato o parasubordinato.»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* «, ove possibile,»;

c) *aggiungere infine le seguenti parole:* «, e/o telelavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81».

7.3

[Romano](#), [Nocerino](#), [Nannicini](#), [Laforgia](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il *caregiver familiare* lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata.

2. Il *caregiver familiare* lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».

7.4

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ove possibile,».

7.5

[Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ove possibile» *con le seguenti:* «verificate le esigenze tecnico, organizzative e produttive del proprio datore di lavoro».

7.6

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'orario di lavoro», *inserire le seguenti:* «e a un cambio di mansione lavorativa» *e dopo le parole:* «di lavoro agile», *aggiungere le seguenti:* «senza alcuna penalizzazione salariale».

7.7

[Floris](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «prioritario» *con le seguenti:* «, verificate le esigenze tecnico, organizzative e produttive del proprio datore di lavoro,».

7.8

[Nannicini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il *caregiver* familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.».

7.9

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la realizzazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego. Il presente comma è attuato nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7.10

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valorizzandone, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, le competenze e le attività pregresse.».

7.11

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, favorisce e promuove, anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale, prevedendo incentivi per i datori di lavoro con risorse a valere sulla parte di Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare.».

7.12

[Parente](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, favorisce e promuove, anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare.».

7.0.1

[Mantovani](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni per il sostegno dello studente *caregiver*)

1. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente *caregiver* familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti.

2. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente *caregiver* familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.».

7.0.2

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(*Caregiver* studenti universitari)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, dopo la lettera c) è aggiungere la seguente:

"c-bis) studenti cui sia riconosciuta la qualifica di *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. I regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 assicurano agli studenti cui sia riconosciuta la qualifica di *caregiver* familiare:

- a) la fruizione di forme didattiche, di esame e di altre verifiche di profitto con modalità a distanza;
- b) la possibilità di presentazione di piani di studio individuali personalizzati.».

7.0.3

[Matrisciano](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(*Ferie solidali*)

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente: "Art. 24 (*Cessione dei riposi e delle ferie*) 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro."»

Art. 8

8.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso» aggiungere le seguenti: «durante ed»;

Consequentemente, al medesimo comma,

- *dopo le parole: «attività» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 7, comma 3,»;*
- *sopprimere le parole: «operatore socio-sanitario o di altre»;*
- *dopo le parole: «socio-sanitaria» aggiungere le seguenti: «amministrativa, gestionale».*

8.2

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «previsti per la formalizzazione», fino alla fine con le seguenti: «previste, per facilitare l'accesso alla formazione per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure tecniche di supporto o ausiliarie.».

8.3

Parente

Sostituire le parole da: «previsti» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «previste, per facilitare l'accesso alla formazione per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure tecniche di supporto o ausiliarie.».

8.4

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e successive modifiche ed integrazioni, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.

1-quater. Nelle scuole di secondo grado possono altresì essere attivati laboratori per gli studenti che mirano a sollecitare l'autoidentificazione degli stessi studenti *caregiver* familiari e l'empatia da parte degli altri studenti che non hanno responsabilità di tipo assistenziale, al fine di progettare azioni di aiuto e supporto per gli studenti *caregiver* familiari e di sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'attività di cura, che può tradursi in azioni di volontariato o di cittadinanza attiva

1-quinquies. Nel caso di *caregiver* familiari inseriti in percorsi universitari, l'attività di cura contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e costituisce motivo di deroga all'obbligo di frequenza.».

8.5

Parente

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di *caregiver* familiare, come riconosciuto ai sensi della presente legge, inserito in percorsi scolastici o formativi, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.»

Art. 9

9.1

Laforgia, Nocerino, Parente

Al comma 2, dopo le parole: «caregiver familiare» aggiungere le seguenti: «convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento.».

9.2

Parente

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. 1. Al *caregiver* familiare, riconosciuto ai sensi della presente legge, è attribuita la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il proprio lavoro di cura durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.».*

9.3

[Matrisciano](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di sostenere le attività di cura e di assistenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'erogazione dei benefici per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in condizioni di salute tali da richiedere la presenza di un *caregiver* familiare convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono altresì definiti i principi e i criteri per le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in favore dei medesimi utenti di cui al periodo precedente.

3-ter. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a. L'Autorità definisce altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni di cui al comma precedente, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di favorire il pieno riconoscimento ai cittadini delle agevolazioni sociali previste.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Detrazioni per carichi di famiglia e bonus sociali per energia elettrica, gas e servizio idrico».

9.0.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al *caregiver* familiare non percettore di alcun reddito o sostegno al reddito, è riconosciuta una indennità per il tempo in cui svolge l'assistenza, su base mensile, pari a 780 euro.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, nel limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dalla presente disposizione, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

9.0.2

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. Al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuta un'indennità di cura e assistenza ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Per l'attuazione del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'importo del contributo di cui al comma 1 e le modalità per la sua erogazione ai relativi beneficiari da parte dell'INPS, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni di euro per l'anno 2021, 320 milioni di euro per l'anno 2022 e 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione ai soggetti richiedenti delle eventuali misure di sostegno individualizzate da questi accessibili, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3.»

9.0.3

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi fiscali)

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato, che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale un soggetto cui sia riconosciuta la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 2 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo sostenuto e per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita

comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

4. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo comma valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.4

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Esonero contributivo)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra l'attività lavorativa e l'attività di cura dell'assistito, ai datori di lavoro privato che negli anni 2021 e 2022 assumono lavoratori cui sia riconosciuta la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 2 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale con una riduzione dell'orario di lavoro del 50 per cento, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.5

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Tutele per le malattie)

1. Al caregiver familiare sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.».

9.0.6

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Tutela assicurativa)

1. Per la persona assistita dal *caregiver* familiare è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità da parte del *caregiver* familiare di prestare l'attività di cura, per malattia o infortuni certificati, a tutela della salute del *caregiver* stesso.».

9.0.7

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 78 del codice civile)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento della figura giuridica e del ruolo del *caregiver* familiare, ai fini del riconoscimento delle misure previste dalla presente legge anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: «un coniuge» sono inserite le seguenti: «o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «coniugi» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo la parola: «coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

c) al terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole «all'articolo 87, n. 4» sono aggiunte le seguenti: «, o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla».

9.0.8

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme per l'esercizio del diritto di voto dei caregiver familiari e delle persone con disabilità)

1. Al fine di assicurare il pieno e libero esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del *caregiver* familiare, con proprio decreto non, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro la data di indizione delle consultazioni elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le suddette consultazioni siano indette per una data anteriore alla scadenza del predetto termine, definisce misure di garanzia per l'esercizio del voto da parte dei *caregiver* familiari e delle persone con disabilità al fine di:

a) assicurare il completo abbattimento delle barriere architettoniche nei seggi elettorali allestiti sul territorio nazionale, per garantire la piena accessibilità agli stessi da parte delle persone con disabilità;

b) prevedere all'interno dei seggi elettorali, o nelle loro immediate vicinanze, adeguati spazi protetti nei quali il *caregiver* familiare possa affidare agli operatori socio-sanitari presenti, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto di voto, l'assistito che lo accompagna e che necessita di assistenza temporanea qualificata;

c) consentire l'esercizio del voto in forma domiciliare per l'assistito avente diritto, anche con

l'assistenza del suo *caregiver* familiare e, congiuntamente, per il medesimo *caregiver*;

d) semplificare, anche attraverso l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale, le procedure per la prima richiesta di esercizio del voto in forma domiciliare, di cui alla lettera c), per l'avente diritto e per il suo *caregiver* familiare.».

9.0.9

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.».

9.0.10

[Parente](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Azioni di sensibilizzazione)

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sul valore sociale del *caregiver* familiare è istituita, anche in collaborazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore della cura e dall'assistenza familiare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata nazionale del *caregiver* familiare, da celebrare ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado campagne d'informazione volte alla sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare.»

9.0.11

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Azioni di sensibilizzazione e campagne di comunicazione sociale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave o non autosufficienti, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza di tali persone e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle stesse.».

9.0.12

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Indagini quantitative e qualitative e azioni di ricerca)

1. Ai fini della rilevazione dell'attività di cura e di assistenza familiare, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti quantitativi e qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.

2. Lo Stato riconosce, sostiene, promuove e finanzia la ricerca scientifica e sociale sul ruolo del *caregiver* e sulle relazioni con l'assistito ed il suo contesto familiare.».

9.0.13

[Parente](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire, nel censimento generale della popolazione, specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.».

9.0.14

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis

(Efficientamento del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 9-ter

(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente « venticinque ».

3. All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

9.0.15

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#),

[Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme per un efficace utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del caregiver familiare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri di utilizzo delle risorse annuali del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n.160, riservando una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul medesimo Fondo, per il finanziamento di progetti per il contrasto all'esclusione sociale, destinati alle persone con disabilità, ai loro nuclei familiari e ai caregiver familiari, proposti dalle Associazioni Nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità.»

9.0.16

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «venticinque».

3. All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 10

10.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

All'articolo 10 apportare le seguenti modifiche:

Nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole:« ed indagine multiscopo».

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» con le seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'autorità politica da questi delegata».

Aggiungere, infine, il seguente comma: «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'autorità politica da questi delegata incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire nel censimento

generale della popolazione specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.».

10.2

[Modena](#)

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Ministro della Giustizia con cadenza trimestrale, nell'ambito del monitoraggio della giustizia civile, pubblicherà i dati delle amministrazioni di sostegno, dei tutori e dei curatori.

1-ter. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge nell'ambito della volontaria giurisdizione.»

b) al comma 2, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «anche con riferimento alla volontaria giurisdizione e all'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n.104.».

10.3

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:

«Sentito il parere delle associazioni di rappresentanza del settore».

10.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Caregiver Familiari Studenti Universitari)

1) Per gli studenti universitari nominati *caregiver* familiari si assicurano i seguenti trattamenti:

a) riduzione del trattamento di pagamento riservato ai "fuori corso" vista l'impossibilità a mantenere un percorso di studi regolare nei modi e nei tempi;

b) esonero dalla frequenza obbligatoria prevista in alcuni corsi di laurea;

2) Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1), ovvero delle spese occorrenti, nel limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

e, di conseguenza, all'articolo 11, comma 1, aggiungere infine: «e del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.2

[Romagnoli](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Giornata nazionale del caregiver familiare)

1. La Repubblica riconosce il giorno 25 giugno come «Giornata nazionale del caregiver familiare» quale momento per onorare il lavoro e l'impegno, di coloro che si prendono cura di un proprio caro malato, disabile, non autosufficiente. In occasione della Giornata nazionale possono essere organizzate iniziative, quali incontri, dibattiti e conferenze, utili a sensibilizzare i cittadini su tale tematica.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

Art. 11

11.1

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, la cui dotazione è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2020, di 325 milioni di euro per l'anno 2021, di 345 milioni di euro per l'anno 2022 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, 325 milioni di euro per l'anno 2021, 345 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

11.2

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «Il fondo è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

11.3

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione in parti uguali dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o in caso di incapienza degli stessi Fondi, mediante l'individuazione, con successivi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, delle risorse finanziarie occorrenti.».

11.0.1

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche alla Disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) finanziamento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato con le procedure e le finalità di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017, adottato, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti altresì i criteri di riparto della quota ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 111.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla dichiarazione dei redditi riferiti all'anno di imposta 2020.

4. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 890
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di caregiver familiare

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 14 \(pom.\)](#)

13 novembre 2018

Sottocomm. pareri

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018
14ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 11ª Commissione:

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare: rinvio dell'espressione del parere

alla 9ª Commissione:

(695) CAMPARI ed altri. - Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo: rinvio dell'espressione del parere

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

